

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 147**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 febbraio 2015)**

---



*Il Ministro  
per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D93/15

Roma, 11 febbraio 2015

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

*Cono Presidente*  
trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015.

*Un cordiale saluto*

Maria Elena Boschi

### 1. Premessa

La crisi finanziaria già nel 2009 ha evidenziato le carenze dell'architettura di vigilanza europea, fortemente frammentata a livello nazionale e quindi non adeguata rispetto alle criticità poste dalla crescente integrazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari e dell'attività dei gruppi bancari transfrontalieri.

La necessità di dare una prima risposta alle criticità evidenziate dalle crisi ha portato da una parte all'approvazione di una nuova architettura di vigilanza europea e, dall'altra, ad una fase di riforma della regolamentazione comunitaria relativa al settore bancario.

Sotto il primo profilo, le innovazioni si sono in un primo momento sostanziate nella creazione del Comitato per i Rischi sistemici – ESRB e, a livello microprudenziale, delle tre autorità settoriali (l'EBA per il settore bancario, l'EIOPA per quello assicurativo, e l'ESMA per i mercati finanziari) con l'obiettivo di creare un set di regole uniche per gli operatori del mercato unico e dirimere in modo vincolante eventuali dispute tra autorità nazionali nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri.

Per quanto riguarda il quadro normativo, gli interventi di riforma hanno riguardato in primo luogo la vigilanza prudenziale, con l'approvazione nel giugno 2013 della direttiva 2013/36/UE (di seguito "CRD4") e del collegato Regolamento (UE) 575/2013 (di seguito "CRR"), che costituiscono il c.d. pacchetto CRD4/CRR.

La definizione di questo nuovo quadro normativo rappresentava un tassello fondamentale del secondo *step* della riforma della vigilanza europea, il Meccanismo Unico di Vigilanza divenuto operativo nel novembre 2014. L'entrata in vigore della CRD4/CRR rappresenta un passaggio cruciale per l'operatività del SSM, dato che, superando le preesistenti normative nazionali, mette la BCE, in qualità di supervisore unico, in condizione di applicare gli stessi strumenti di vigilanza a tutte le banche dell'euro area sottoposte al suo controllo.

La CRD4/CRR costituisce la legislazione di base sull'armonizzazione delle norme di vigilanza nel settore bancario: essa realizza il cd. Single Rulebook nel mercato interno per il settore bancario contenente regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e dell'impresa di investimento dell'Unione europea; con il complesso di norme legislative (si tratta di quasi 700 articoli per circa 1.500 pagine di norme di grande dettaglio), vengono trasposti nell'UE gli Accordi di Basilea III, approvati dal Comitato di Basilea a dicembre del 2010 in risposta alla crisi finanziaria.



## 2. Le innovazioni di maggiore rilievo

Il CRR è applicabile a partire dal 1° gennaio 2014 anche se per diversi strumenti di controllo microprudenziale è prevista una graduale entrata in vigore, fino al 2018, come stabilito dal Comitato di Basilea.

La CRD4 doveva essere recepita entro il 31 dicembre 2013. L'approvazione della delega legislativa da parte del Parlamento solo con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 – legge di delegazione europa 2013 – secondo semestre (di seguito “LDE”), che all'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega, non ha reso possibile rispettare tale termine e è pendente una procedura d'infrazione.

In realtà non per tutte le disposizioni della CRD4 è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi del vigente articolo 53, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “t.u.b.”), la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali le materie ivi indicate al comma 1. La Banca d'Italia con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti ha quindi dato attuazione, ove necessario, alle disposizioni di CRD4 in tema di:

- accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari, nonché l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi);
- misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);
- processo prudenziale;
- informativa al pubblico Stato per Stato;
- governo societario, controlli interni, gestione dei rischi;
- politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

La normativa primaria è invece necessaria laddove il recepimento della CRD4 comporta la modifica delle vigenti disposizioni del t.u.b.

Si illustrano di seguito i principali interventi recati dallo schema di decreto legislativo, elaborato in stretto raccordo con Banca d'Italia e Consob e all'esito di una consultazione pubblica.

### *1. La disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale.*

Lo schema di decreto legislativo prevede una complessiva riforma della materia, volta a integrare i requisiti oggettivi di onorabilità e di professionalità (nonché di indipendenza nel caso degli esponenti) con criteri di competenza e correttezza, da enucleare nella disciplina secondaria da emanarsi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze; ciò consentirà all'intermediario e alla vigilanza una valutazione più completa dell'idoneità, anche in relazione alle specifiche circostanze. Le modifiche proposte tengono conto non solo del disposto degli articoli 23 (requisiti dei partecipanti al capitale) e 91 (requisiti dei membri dell'organo di gestione) della CRD4 ma anche delle linee guida emanate dall'Autorità Bancaria Europea e dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. In applicazione del principio di cui all'articolo 91, par.3, CRD4, in base al quale gli esponenti debbono dedicare un tempo adeguato all'espletamento del proprio incarico, è prevista una disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi.



In conformità della delega legislativa (articolo 3, comma 1, lettera d), LDE) è stato individuato nel primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle Autorità di vigilanza il momento della prima valutazione dei nuovi requisiti di idoneità.

## *2. I poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza.*

Nel t.u.b. i poteri di intervento vengono spostati in un articolo autonomo, il 53-*bis* (67-*ter* per i gruppi bancari). L'elenco dei poteri, è precisato in conformità degli articoli 64, 65, 102 e 104, CRD4, e integrato, tra l'altro, con la previsione del potere di rimuovere uno o più esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e non sia possibile – anche per ragioni di urgenza – pronunciarne la decadenza per perdita dei requisiti. Viene altresì prevista all'articolo 70-*bis*, la possibilità per la Banca d'Italia di disporre la rimozione dell'intero board, quale misura alternativa alla gestione provvisoria e all'amministrazione straordinaria della banca, e di convocare l'assemblea per il rinnovo degli organi. Il c.d. *removal* non è contemplato da CRD4 ma previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), LDE. Si tratta peraltro di un'innovazione da tempo raccomandata dal FMI.

Per quanto riguarda il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, (di seguito "t.u.f."), analoghe previsioni sono recate dai novellati articoli 7 e 12.

Con riguardo ai poteri di intervento si segnala che con l'articolo 6, comma 3-*bis*, t.u.b., e all'articolo 2, comma 2-*bis*, t.u.f., è stato consentito alle autorità di esercitare i poteri di intervento già loro attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme di CRR, delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea ovvero degli atti direttamente applicabili emanati dall'EBA o dall'ESMA. Infatti la produzione normativa dell'Unione europea relativa al sistema bancario e finanziario è avvenuta in anni recenti tramite l'adozione di regolamenti, direttamente applicabili e non esposti quindi al rischio di implementazioni diverse da parte degli Stati membri. Inoltre tanto le direttive quanto i regolamenti prevedono il ricorso a norme di attuazione della Commissione, anch'esse direttamente applicabili. Infine, sia l'EBA che l'ESMA possono adottare, in casi specifici, provvedimenti individuali, rivolti alle Autorità di vigilanza e, al ricorrere di particolari condizioni, agli stessi soggetti vigilati. Di conseguenza si ritiene necessario prevedere una norma che abiliti in via generale le Autorità all'esercizio dei poteri di intervento per assicurare il rispetto di tali norme e per sanzionarne la violazione. Il principio è stato accolto con un ambito circoscritto, riconoscendo i poteri di intervento solo con riferimento alle disposizioni CRR e alle relative norme di livello 2 emanate dalla Commissione europea, nonché, dato il limitato novero, ai provvedimenti direttamente applicabili di EBA e ESMA.

## *3. Whistleblowing*

L'articolo 71, CRD4, prevede l'introduzione di meccanismi per la segnalazione, sia all'interno degli intermediari sia verso l'autorità di vigilanza, di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche (c.d. *whistleblowing*). Nel t.u.b. sono stati quindi introdotti gli articoli 52-*bis* e 52-*ter*, mentre nel t.u.f. le corrispondenti disposizioni sono l'articolo 8-*bis* e 8-*ter*. In entrambi i casi la definizione degli aspetti applicativi è stata rimandata alla sede regolamentare.

## *4. L'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto.*

Come noto con la riforma del diritto societario del 2004, all'articolo 2391 del codice civile è caduto l'obbligo di astensione dell'amministratore in conflitto d'interessi. Le vigenti disposizioni prevedono invece l'obbligo dell'amministratore di dare notizia al consiglio di amministrazione dell'interesse di cui è portatore in una determinata operazione. La vigente formulazione



dell'articolo 136, t.u.b., richiama la disciplina civilistica mentre la disciplina regolamentare di Banca d'Italia in materia di conflitti d'interesse e attività di rischio verso soggetti collegati detta ulteriori rigorose norme.

D'altro canto il legislatore delegante (articolo 3, comma 1, lettera f), LDE) ha fatto proprie le raccomandazioni indirizzate dal FMI che ritiene l'obbligo di astensione un necessario presidio. Di conseguenza sono stati modificati gli articoli 53, comma 4, t.u.b., e l'articolo 6, t.u.f. ripristinando l'obbligo di astensione di soci e amministratori in conflitto d'interesse. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 2629-bis del codice civile per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, è stata introdotta una sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di astensione.

##### 5. *La riforma complessiva della disciplina delle sanzioni amministrative.*

La delega legislativa è più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria. La CRD4 realizza infatti un'importante riforma del sistema sanzionatorio al quale si stanno allineando tutte le proposte di direttiva in materia finanziaria: l'articolo 65, comma 2, CRD4, sancisce, infatti, il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

Il legislatore delegante ha ritenuto fondamentale che il sistema sanzionatorio in materia finanziaria sia coerente e organico: è necessario evitare che gli stessi soggetti – o violazioni tra loro omogenee – siano assoggettati a regimi e procedure diverse a seconda dell'autorità (Banca d'Italia o Consob) competente ad irrogare la sanzione. Pertanto la delega prevede la revisione secondo i criteri indicati dalla CRD4 non solo delle sanzioni amministrative recate dal t.u.b., ma anche di quelle recate dal t.u.f., per le violazioni della disciplina in materia di intermediari e dei mercati. Al fine di permettere un intervento complessivo, è stato previsto uno specifico criterio di delega relativo solo ai massimi e minimi edittali previsti per le sanzioni amministrative applicabili per la violazione della disciplina degli emittenti: in tale ambito non vi è rischio di interferenze fra le competenze delle Autorità di vigilanza e le rispettive procedure.

La delega, alla lettera m), n. 1, prevede che il legislatore valuti l'introduzione del principio del *favor rei* in caso di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione, nonché, nell'ottica di un recupero di efficienza dei procedimenti sanzionatori, la lettera m), n. 5, è volta a prevedere l'introduzione di efficaci strumenti deflazione del contenzioso per le fattispecie connotate da minore offensività o pericolosità e l'esclusione della punibilità delle condotte prive di offensività o pericolosità.

Non si è ritenuto di introdurre il principio del *favor rei*. Finora tale principio è stato accolto, anche dalla Corte Costituzionale, solo per la materia tributaria, mentre sono rimasti esclusi gli altri innumerevoli ambiti per i quali sono previste sanzioni amministrative. Il principio non è infatti stato introdotto nella legge 24 novembre 1981, n. 689 che rappresenta l'architrave delle sanzioni amministrative e che invece accoglie il principio di legalità solo nell'accezione del principio di irretroattività della legge.

Pur considerando il *favor rei* come un principio di civiltà giuridica, il suo riconoscimento nel contesto della trasposizione della CRD4 presenta talune criticità.



Si evidenzia, in primo luogo, che la delega si riferisce solo ad alcune sanzioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico della finanza. Non sembra ammissibile una introduzione del

principio limitata solo ad alcune fattispecie né i confini della delega legislativa sembrano consentirne un'applicazione più ampia.

Si osserva, inoltre, che il principio del *favor rei* rende le disposizioni più favorevoli entrate in vigore dopo il momento in cui è stata commessa la violazione applicabili a tutti i procedimenti sanzionatori ancora *sub iudice*. E' plausibile che il passaggio da una disciplina imperniata sulla responsabilità delle persone fisiche ad una basata sulla responsabilità delle persone giuridiche, come sopra illustrato, sia ritenuto un regime più favorevole per gli esponenti aziendali. Tutti i procedimenti in corso verrebbero quindi azzerati, ma allo stesso tempo sarebbe da escludere una responsabilità diretta dell'ente per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La Banca d'Italia ha fatto presente che l'introduzione di tale principio in questo contesto potrebbe determinare l'impossibilità di perseguire un soggetto nonostante l'esplicita richiesta da parte della BCE.

La Consob ha proposto una norma transitoria tale che il principio del *favor rei* possa applicarsi solo alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della CRD4. Tale soluzione sembra però in contrasto con l'introduzione stessa del principio e non pienamente conforme al criterio di delega che fa riferimento alla modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione.

Quanto agli strumenti deflativi del contenzioso, è stato introdotto l'istituto dell'oblazione ma solo con riferimento alla violazione di condotte relative alla disciplina degli emittenti. Infatti la CRD4 e la delega prevedono un amplissimo intervallo tra minimi e massimi edittali: l'oblazione, fondata sui minimi edittali, sembra quindi un istituto poco appropriato risolvendosi in concreto nell'applicazione di una sanzione di minima afflittività.

In attuazione della direttiva sono state altresì previste innovazioni di notevole rilievo: la sanzionabilità diretta sia delle persone giuridiche sia, in presenza di specifici presupposti, delle persone fisiche; massimali delle sanzioni pecuniarie elevati, in stretta aderenza a quanto previsto dalla delega legislativa; nuovi criteri per la quantificazione delle sanzioni e per la loro pubblicazione; misure di carattere non pecuniario (si tratta dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari, c.d. "*temporary ban*", applicabile come misura accessoria a quella pecuniaria nei confronti delle persone fisiche per violazioni di particolare gravità, e dell'ordine di porre termine alle violazioni, c.d. "*cease and desist order*", irrogabile in alternativa alla sanzione pecuniaria per violazioni di scarsa offensività o pericolosità).

E' stata rivista la disciplina dell'opposizione al provvedimento di applicazione della sanzione, di cui agli articoli 145, t.u.b., e 187-*septies* e 195 t.u.f., al fine di rendere omogenee le due procedure, costruendo un rito *ad hoc* che nel rispetto dei principi desumibili dalla sentenza CEDU del 4 marzo 2014 – causa n. 18640/10 (cd. sentenza Grande Stevens) assicuri celerità e efficienza del procedimento.

Come già illustrato con riferimento ai poteri di intervento, è necessario prendere atto che l'attività normativa dell'Unione europea nel settore bancario e finanziario è costituita in larga parte da normative direttamente applicabili. Tali normative, in ragione dei limiti delle competenze dell'Unione europea non prevedono il relativo regime sanzionatorio che è sempre rimesso al livello nazionale. E' necessario quindi costruire un meccanismo che abiliti in via generale le Autorità a sanzionare la violazione di tali norme. D'altro canto non si può non osservare come il principio della riserva di legge non consenta l'adozione di una norma di latitudine potenzialmente illimitata. In particolare per quanto riguarda i poteri sanzionatori, non sembra ammissibile l'adozione di una norma sostanzialmente in bianco, in cui l'identificazione



delle condotte sanzionate avviene in modo generico. Il principio è stato quindi accolto (cfr. articolo 144-*quinquies*, t.u.b., e 194-*ter*, t.u.f.), ma con un ambito circoscritto, riconoscendo i poteri sanzionatori solo con riferimento alle disposizioni CRR e alle relative norme di livello 2 emanate dalla Commissione europea, nonché, dato il limitato novero, ai provvedimenti direttamente applicabili di EBA e ESMA.

Infine si segnala che le condotte per le quali sono previste le sanzioni amministrative oggetto del presente intervento di revisione non sono oggetto di sanzione penale prevista dal testo unico bancario o dal testo unico della finanza.

Inoltre, ai fini della comunicazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 65, comma 1, si rappresenta che (come previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. i), numero 4), LDE) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-*bis*, 131-*ter*, e 132, t.u.b., sono stati confermati i reati ivi previsti e non sono state introdotte sanzioni amministrative, avvalendosi della facoltà prevista dal medesimo articolo 65, comma 1.

#### 6. CICR

In conformità a quanto previsto dalla delega (articolo 3, comma 1, lettera b), LDE) della necessità di una previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) per l'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia nelle materie prudenziali oggetto della CRD IV.

#### 4. Articolato

*Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario-“t.u.b.”).*

Comma 1: viene novellato l'art. 1, t.u.b., adeguando le definizioni ivi contenute a quelle indicate nella direttiva.

Commi 2 e 4: recano modifiche di carattere meramente materiale.

Comma 3: la norma modifica l'art. 6, t.u.b., consentendo alla Banca d'Italia di esercitare i poteri di intervento già ad essa attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme di CRR, delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea ovvero degli atti direttamente applicabili emanati dall'EBA o dall'ESMA.

Comma 5: viene novellato l'art. 8, t.u.b., prevedendo che la Banca d'Italia adempia all'obbligo di pubblicità dei propri provvedimenti a carattere generale e di quelli individuali maggiormente rilevanti, non più nel Bollettino cartaceo ma sul proprio sito *web*.

Commi 6, 8, 16, 23, 24: viene espunta la previsione della previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge delega.

Comma 7: si modifica l'art. 14, t.u.b., in merito ai presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, mutuando dalla direttiva il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali nonché attribuendo alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le ipotesi di revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. o), LDE.

Commi 9 e 11: recano modifiche di mero coordinamento.



Comma 10: viene novellato l'art. 19, t.u.b., in relazione ai presupposti per l'acquisto di partecipazioni bancarie, in conformità degli articoli da 8 a 15, CRD4.

Comma 12: si modifica l'art. 25, t.u.b., relativamente ai requisiti dei partecipanti al capitale delle banche, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) della legge delega, e in conformità dell'articolo 23, CRD4, nonché delle linee guida dell'EBA (CEBS/2008/214).

Comma 13: si modifica l'art. 26, t.u.b., relativamente agli esponenti aziendali delle banche, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) della legge delega, in conformità dell'articolo 91, CRD4, nonché delle linee guida dell'EBA (EBA(GL/2012/06).

Comma 14: reca una modifica di mero coordinamento.

Comma 15: all'art. 28, t.u.b., viene introdotta una disposizione volta a consentire la computabilità delle azioni delle banche popolari e di quelle di credito cooperativo come fondi propri ai sensi dell'art. 29 comma 2, CRR.

Comma 17: viene novellato l'art. 51, t.u.b., in materia di vigilanza informativa, prevedendo che la Banca d'Italia possa chiedere informazioni al personale delle banche sia direttamente sia tramite le banche stesse; tale previsione viene estesa anche ai soggetti esterni ai quali le banche abbiano delegato funzioni aziendali di rilievo.

Comma 18: si introducono gli artt. 52-*bis* e 52-*ter*, t.u.b., che prevedono l'adozione di sistemi di segnalazione (c.d. "*whistleblowing*"), sia all'interno dell'azienda sia alla Banca d'Italia, delle violazioni delle norme contenute nei titoli II e III del t.u.b. e degli atti UE direttamente applicabili, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. h), LDE; la norma sarà completata dalla regolamentazione secondaria della Banca d'Italia che specificherà procedure, condizioni e limiti dei sistemi di segnalazione.

Comma 19: si modifica l'art. 53 t.u.b., in tema di vigilanza regolamentare, dal quale vengono enucleate le disposizioni in materia di poteri di intervento, trasferite nel nuovo articolo 53-*bis* (cfr. *infra*); nell'articolo in commento sono inserite le disposizioni di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. f), LDE (nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni; l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto), nonché dell'articolo 94, par.1, lettera g), numero ii), CRD4, che stabilisce che il *cap* alla remunerazione variabile possa essere superato solo con delibera assembleare approvata con i quorum rafforzati stabiliti dalla direttiva stessa.

Comma 20: nel nuovo articolo 53-*bis*, sono integrati i poteri di intervento della Banca d'Italia; in particolare si segnala, il comma 1, lettera e) con il quale viene previsto in capo alla Banca d'Italia il potere di rimozione di uno o più degli esponenti aziendali delle banche, nel caso in cui il mantenimento in carica sia di pregiudizio alla sana e prudente gestione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), LDE; nel nuovo articolo 53-*ter*, t.u.b., vengono esplicitate le competenze della stessa Autorità ad adottare sia le misure sulle riserve di capitale sia quelle macroprudenziali previste dal CRR, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), LDE.

Comma 21: viene modificato l'art. 54, t.u.b., in materia di vigilanza ispettiva, in simmetria con il novellato art. 51.

Comma 22: viene apportata una mera integrazione all'art. 55, t.u.b.



Comma 25: reca modifiche di mero coordinamento e di rinvio.

Comma 26: si modifica l'art. 66, t.u.b., in tema di vigilanza consolidata di tipo informativo, in simmetria con il novellato art. 51.

Comma 27: viene modificato l'art. 67, t.u.b., in materia di vigilanza consolidata di tipo regolamentare, in simmetria con il novellato art. 53.

Comma 28: viene inserito l'art. 67-ter, t.u.b., recante, con riferimento alla vigilanza sul gruppo bancario, poteri di intervento, in simmetria con il nuovo art. 53-bis.

Comma 29: si modifica l'art. 68, t.u.b., relativo alla vigilanza consolidata di tipo ispettivo, in simmetria con il novellato art. 54.

Comma 30: si introduce l'art. 70-bis, t.u.b., che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli organi di amministrazione e controllo delle banche, nel caso di sussistenza dei presupposti dell'amministrazione straordinaria; si tratta di un potere esercitabile nei casi in cui l'Autorità ritenga che l'intermediario sia ancora in grado di esprimere degli organi di amministrazione e controllo idonei e non ne sia quindi necessario il commissariamento.

Comma 31: viene modificato l'art. 79, t.u.b., in tema di provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie, attribuendo alla Banca d'Italia il potere di adottare nei confronti di tali soggetti tutte le misure necessarie, anche provvisorie ed urgenti, per salvaguardare la stabilità finanziaria, ai sensi degli articoli 102, 104, 112, 114 e del capo I del titolo XI, CRD4.

Comma 32: viene novellato l'art. 95-bis, t.u.b., introducendo una previsione di mero coordinamento procedurale.

Comma 33: si introduce l'art. 98-bis, t.u.b., con riferimento agli organi della capogruppo, in simmetria con il nuovo art. 70-bis.

Commi 34-38: vengono apportate modifiche di coordinamento sistematico agli artt. 107-112, t.u.b., in materia di intermediari finanziari e di confidi.

Commi 39-41: recano modifiche di coordinamento sistematico agli artt. 114-quinquies e ss., t.u.b., in materia di istituti di moneta elettronica.

Commi 42-44: vengono apportate modifiche di coordinamento sistematico agli artt. 114-novies, 114-undecies e 114-quaterdecies, t.u.b., in materia di istituti di pagamento.

Commi 45 e 46: si apportano modifiche di coordinamento sistematico agli artt. 128 e 128-ter, t.u.b., in tema di servizi di pagamento.

Commi 47, 49 e 50: vengono modificati rispettivamente gli artt. 133, 139 e 140, t.u.b., in merito al trattamento sanzionatorio delle fattispecie ivi previste, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. i), LDE.

Comma 48: viene integrato l'art. 136, t.u.b. con una previsione specifica sui conflitti di interesse, in coordinamento con il novellato articolo 53, comma 4.



Comma 51: si modifica l'art. 144, t.u.b., recante altre sanzioni amministrative alle società o enti, conformemente alle indicazioni dell'art. 3 comma 1 lett. i), LDE; oltre quanto già diffusamente illustrato al paragrafo 3 della presente relazione, si segnala che la norma è stata integrata indicando anche i soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali di rilievo: al momento le condotte di questi soggetti non sono contemplate da alcuna norma, sia essa di rango primario o secondario, ma in relazione all'obbligo di fornire informazioni sarà modificata la disciplina secondaria di riferimento.

Comma 52: sono introdotti nel t.u.b., in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettere i), m) e n), LDE, l'art. 144-*bis*, che introduce l'istituto del *cease and desist order*, l'art. 144-*ter* che rivede l'impianto sanzionatorio applicabile agli esponenti aziendali o al personale per le violazioni previste dalle disposizioni ivi richiamate; l'art. 144-*quater* che individua i criteri per la determinazione delle sanzioni previste nel titolo VIII, t.u.b., l'art. 144-*quinqüies*, che attribuisce anche alle violazioni del CRR, delle norme tecniche emanate dalla Commissione e degli atti dell'ABE direttamente applicabili il presidio delle sanzioni ivi richiamate, e l'articolo 144-*sexies* che prevede la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di astensione disposto dall'articolo 53, comma 4, t.u.b.

Comma 53: reca modifiche all'art. 145, t.u.b., rivedendo la procedura sanzionatoria e il regime di pubblicità delle sanzioni previste nel titolo VIII dello stesso t.u.b., in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. i), LDE.

Comma 54: vengono inseriti gli articoli 145-*ter*, che prevede in capo alla Banca d'Italia l'obbligo di comunicare all'ABE le sanzioni applicate ai sensi del Titolo VIII nonché le informazioni sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori (cfr. articolo 69, CRD4), e 145-*quater*, che attribuisce alla stessa Autorità il potere di emanare la disciplina di attuazione del medesimo titolo, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. m), numero 4), LDE.

Comma 55: reca modifiche di carattere materiale all'art. 159, t.u.b.

Comma 56: reca modifiche di coordinamento sistematico all'art. 161, t.u.b.

*Articolo 2 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).*

L'articolo disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate, con particolare riguardo alle discipline sanzionatorie, alle norme in materia di giudizio di opposizione ai provvedimenti sanzionatori, ai requisiti di idoneità degli esponenti aziendali.

Inoltre il comma 1 individua, conformemente all'articolo 151, CRD4, la disciplina applicabile nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto delegato di cui all'articolo 460 CRR in materia di requisito di liquidità, mentre il comma 10 abilita la Banca d'Italia ad accedere direttamente al SIC (Sistema Informativo del Casellario) e alla Banca dati antimafia.

*Articolo 3 (Modifiche alle Parti I, II e III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico della finanza- "t.u.f.")*

Comma 1: viene novellato l'art. 1, t.u.f., adeguando le definizioni ivi contenute a quelle indicate nella direttiva.



Comma 2: si modifica l'art. 2, t.u.f., consentendo alla Consob e alla Banca d'Italia di esercitare i poteri di intervento già ad esse attribuiti anche per assicurare il rispetto delle norme di CRR, delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea ovvero degli atti direttamente applicabili emanati dall'EBA o dall'ESMA.

Comma 3: reca una modifica di coordinamento con la modifica apportata all'articolo 8, t.u.b., con la quale viene soppresso l'obbligo di pubblicità nel Bollettino cartaceo della Banca d'Italia, sostituito dalla pubblicazione sul sito web della medesima Autorità. Si ricorda che il Bollettino della Consob è già disponibile solo in formato elettronico.

Comma 4: si modifica l'art. 6, t.u.f., nel quale sono inserite le disposizioni di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. f), LDE (nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina secondaria in materia di remunerazione e di incentivazioni; l'obbligo di astensione dei soci e degli amministratori che abbiano un interesse in conflitto), nonché dell'articolo 94, par.1, lettera g), numero ii), CRD4, che stabilisce che il *cap* alla remunerazione variabile possa essere superato solo con delibera assembleare approvata con i quorum rafforzati stabiliti dalla direttiva stessa.

Comma 5: si modifica l'art. 7, t.u.f. integrando i poteri di intervento della Banca d'Italia e della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare si segnala il nuovo comma 2-*bis*, con il quale viene previsto in capo alla Banca d'Italia il potere di rimozione di uno o più degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati, in caso in cui il mantenimento in carica sia di pregiudizio alla sana e prudente gestione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), LDE.

Comma 6: nel nuovo articolo 7-*bis*, t.u.f., vengono esplicitate le competenze della Banca d'Italia ad adottare sia le misure sulle riserve di capitale sia quelle macroprudenziali previste dal CRR, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), LDE.

Comma 7: viene novellato l'art. 8, t.u.f., in materia di vigilanza informativa, prevedendo che la Banca d'Italia e la Consob possano chiedere informazioni al personale delle banche sia direttamente sia tramite le banche stesse; tale previsione viene estesa anche ai soggetti esterni ai quali le banche abbiano delegato funzioni aziendali di rilievo.

Comma 8: si introducono gli artt. 8-*bis* e 8-*ter*, t.u.f, che prevedono l'adozione di sistemi di segnalazione (c.d. "*whistleblowing*"), sia all'interno dell'azienda sia alla Banca d'Italia e alla Consob, delle violazioni delle norme contenute nella parte II, titoli I, II e III del t.u.f. e degli atti UE direttamente applicabili, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. h), LDE; la norma sarà completata dalla regolamentazione secondaria della Banca d'Italia e della Consob che specificherà procedure, condizioni e limiti dei sistemi di segnalazione.

Comma 9: viene modificato l'art. 1, t.u.f., in materia di vigilanza ispettiva, in simmetria con il novellato art. 8.

Comma 10: si modifica l'art. 12, t.u.f., in materia di vigilanza sul gruppo, in simmetria con i novellati artt. 7, 8 e 10.

Comma 11: viene modificato l'art. 13, t.u.f., in tema di esponenti aziendali, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) della legge delega, in conformità dell'articolo 91, CRD4, nonché delle linee guida dell'EBA (EBA(GL/2012/06).



Comma 12: viene novellato l'art. 14 t.u.f., in tema di partecipanti al capitale, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) della legge delega, e in conformità dell'articolo 23, CRD4, nonché delle linee guida dell'EBA (CEBS/2008/214).

Comma 13: si modifica l'art. 15, t.u.f., in tema di presupposti per l'acquisto di partecipazioni in SIM, SGR, SICAV e SICAF, in conformità degli articoli da 8 a 15, CRD4.

Comma 14: viene novellato l'art. 19, t.u.f., in merito ai presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM, mutuando dalla direttiva il requisito dell'idoneità degli esponenti aziendali.

Comma 15: viene modificato l'art. 34, t.u.f., relativo alle SGR, in simmetria con il novellato art. 19.

Comma 16: si modifica l'art. 35, t.u.f., relativo alle SICAV e alle SICAF, in simmetria con il novellato art. 19.

Comma 17: si modifica l'art. 38, t.u.f., relativo alle SICAV e alla SICAF in gestione esterna, in simmetria con il novellato art. 19.

Comma 18: viene novellato l'art. 52, t.u.f., in tema di provvedimenti straordinari nei confronti di intermediari comunitari, attribuendo alla Banca d'Italia anche il potere di adottare nei confronti di tali soggetti tutte le misure necessarie, anche provvisorie ed urgenti, per salvaguardare la stabilità finanziaria, ai sensi degli articoli 102, 104, 112, 114 e del capo I del titolo XI, CRD4.

Comma 19: si introduce l'art. 56-bis, t.u.f., che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli organi di amministrazione e controllo di SIM, SGR, SICAV e SICAF, nel caso di sussistenza dei presupposti dell'amministrazione straordinaria; si tratta di un potere esercitabile nei casi in cui l'Autorità ritenga che l'intermediario sia ancora in grado di esprimere degli organi di amministrazione e controllo idonei e non ne sia quindi necessario il commissariamento.

Comma 20: si apportano modifiche di mero coordinamento sistematico all'art. 61, t.u.f., relativo alle società di gestione di mercati regolamentati.

Comma 21: si apportano modifiche di mero coordinamento sistematico all'art. 80, t.u.f., relativo alle società di gestione accentrata.

Comma 22: reca modifiche di mero carattere materiale.

#### *Articolo 4 (Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

Comma 1: reca modifiche all'art. 187-septies, t.u.f., rivedendo la procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo I-bis (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) della Parte V del t.u.f.; ancorchè l'articolo 187-septies non sia menzionato all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 1, LDE, si è reputato opportuno, avvalendosi del criterio di cui alla lettera q) della medesima disposizione, allineare l'articolo 187-septies alle modifiche apportate all'articolo 195, t.u.f., che disciplina il procedimento sanzionatorio per le violazioni previste dalla Parte V, titolo II, t.u.f., e l'opposizione ai relativi provvedimenti sanzionatori.



Commi 2, 3 e 4: vengono modificati rispettivamente gli artt. 188, 189, e 190 t.u.f., in merito al trattamento sanzionatorio della persona giuridica in relazione alle fattispecie ivi previste, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. l), numero 1, della legge delega.

Comma 5: si introducono gli artt. 190-*bis* e 190-*ter*, il primo rivede l'impianto sanzionatorio applicabile agli esponenti aziendali e al personale, quando responsabili delle violazioni di cui gli articoli 188, 189 e 190; il 190-*ter* rucucia dall'articolo 190 la disciplina sanzionatoria applicabile a talune persone fisiche, alle quali non si applica l'articolo 190-*bis*.

Commi 6-13: i commi 6, 8, 9, 11, e 13 danno attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera l), numero 2, LDF; in ragione delle esigenze di coordinamento sancite dall'articolo 3, comma 1, lettera q), LDE, si è ritenuto anche di intervenire sull'articolo 192 (comma 7) e sul 193-quater (comma 12); nel primo caso si è inserito il comma 2-*bis*, per allineare le sanzioni previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo alla impostazione generale dell'impianto sanzionatorio della CRD4; nel secondo caso si è ritenuto di allineare i minimi e massimi edittali a quelli previsti dai novellati articoli 190 e 190-*bis*. Si è altresì intervenuti al comma 10 per introdurre una nuova sanzione amministrativa a fronte delle violazioni dell'obbligo di astensione di soci e amministratori, disposto dall'articolo 6, comma 2-*novies*.

Comma 14: sono introdotti nel t.u.f., l'articolo 194-*bis*, 194-*ter*, 194-*quater* e 194 *quinquies*.

- 194-*bis*: in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera m), numero 2, LDE, individua i criteri per la determinazione delle sanzioni previste dal t.u.f.;
- 194-*ter*: attribuisce anche alle violazioni del CRR, delle norme tecniche emanate dalla Commissione e degli atti dell'ABE e AESFEM direttamente applicabili il presidio delle sanzioni ivi richiamate;
- 194-*quater*: in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera n), introduce l'istituto del *cease and desist order*;
- l'art. 194-*quinquies* che introduce in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera m), numero 5), l'istituto dell'oblazione per le violazioni previste dalle disposizioni ivi richiamate e al ricorrere di determinate circostanze.

Comma 15: si modifica l'art. 195, t.u.f., che rivede la procedura sanzionatoria per le sanzioni amministrative previste dal titolo II della Parte V, t.u.f.

Comma 16: vengono inseriti, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. m), numero 3, LDE, l'art. 195-*bis*, concernente la pubblicazione delle sanzioni amministrative, e l'art. 195-*ter*, che prevede in capo alla Banca d'Italia l'obbligo di comunicare all'ABE le sanzioni applicate nonché le informazioni sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori.

Comma 17: viene inserito nel t.u.f. l'art. 196-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di emanare la disciplina di attuazione in materia di sanzioni, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. m), numero 4, LDE.

*Articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

L'articolo disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate, con particolare riguardo alle discipline sanzionatorie, alle norme in materia di giudizio di opposizione ai provvedimenti sanzionatori, ai requisiti di idoneità degli esponenti aziendali.



Il comma 7, abilita la Banca d'Italia e la Consob ad accedere direttamente al SIC (Sistema Informativo del Casellario) e alla Banca dati antimafia.

*Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)*

L'articolo 6 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### *PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*

#### *1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La crisi finanziaria già nel 2009 ha evidenziato le carenze dell'architettura di vigilanza europea, fortemente frammentata a livello nazionale e quindi non adeguata rispetto alle criticità poste dalla crescente integrazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari e dell'attività dei gruppi bancari transfrontalieri.

La necessità di dare una prima risposta alle criticità evidenziate dalle crisi ha portato da una parte all'approvazione di una nuova architettura di vigilanza europea e, dall'altra, ad una fase di riforma della regolamentazione comunitaria relativa al settore bancario.

Sotto il primo profilo, le innovazioni si sono in un primo momento sostanziate nella creazione del Comitato per i Rischi sistemici – ESRB e, a livello microprudenziale, delle tre autorità settoriali (l'EBA per il settore bancario, l'EIOPA per quello assicurativo, e l'ESMA per i mercati finanziari).

Per quanto riguarda il quadro normativo, gli interventi di riforma hanno riguardato in primo luogo la vigilanza prudenziale, con l'approvazione nel giugno 2013 della direttiva 2013/36/UE (di seguito "CRD4") e del collegato Regolamento (UE) 575/2013 (di seguito "CRR"), che costituiscono il c.d. pacchetto CRD4/CRR.

La definizione di questo nuovo quadro normativo rappresentava un tassello fondamentale del secondo step della riforma della vigilanza europea, il Meccanismo Unico di Vigilanza divenuto operativo nel novembre 2014. L'entrata in vigore della CRD4/CRR rappresenta un passaggio cruciale per l'operatività del SSM, dato che, superando le preesistenti normative nazionali, mette la BCE, in qualità di supervisore unico, in condizione di applicare gli stessi strumenti di vigilanza a tutte le banche dell'euro area sottoposte al suo controllo.

Il pacchetto CRD4/CRR costituisce la legislazione di base sull'armonizzazione delle norme di vigilanza nel settore bancario: essa realizza il cd. Single Rulebook nel mercato interno per il settore bancario contenente regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell'Unione europea; con il complesso di norme legislative (si tratta di quasi 700 articoli per circa 1.500 pagine di



norme di grande dettaglio), vengono trasposti nell'UE gli Accordi di Basilea III, approvati dal Comitato di Basilea a dicembre del 2010 in risposta alla crisi finanziaria.

L'intervento regolatore proposto, coerente con il programma di governo, è volto a recepire, nell'ordinamento nazionale, la direttiva CRD4 che doveva essere attuata entro il 31 dicembre 2013. L'approvazione della delega legislativa da parte del Parlamento solo con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 – legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, non ha reso possibile rispettare tale termine ed è pertanto pendente una procedura d'infrazione. Il termine per l'esercizio della suddetta delega verrà a scadenza il 12 febbraio 2015.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La normativa prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento è contenuta nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario – t.u.b.), nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico della finanza – t.u.f.) e nella disciplina di livello secondario emanata dalla Banca d'Italia.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte introducono modifiche dirette al testo unico bancario e al testo unico della finanza.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali in quanto rientra nella competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

L'intervento regolatorio riguarda le sole parti della direttiva che non è stato possibile attuare attraverso le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Infatti, non per tutte le disposizioni della CRD4 è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi del vigente articolo 53, t.u.b., la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare



con propri provvedimenti generali le materie ivi indicate al comma 1. La Banca d'Italia con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti ha quindi dato attuazione alle disposizioni di CRD4 in tema di:

- accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari, nonché l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi);
- misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);
- processo prudenziale;
- informativa al pubblico Stato per Stato;
- governo societario, controlli interni, gestione dei rischi;
- politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

## *PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.*

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento legislativo è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e ha come obiettivo principale quello di rafforzare la disciplina prudenziale nei confronti delle banche e delle imprese di investimento e di incrementare il livello di armonizzazione della regolamentazione degli intermediari che operano nel mercato interno dell'Unione.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

È pendente una procedura di infrazione (n. 2014/142) per il mancato recepimento nei termini previsti.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento è coerente con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*



Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

*14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto. La disciplina sanzionatoria contenuta nel provvedimento legislativo in esame non contrasta con la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul rispetto del principio del "ne bis in idem". Nel provvedimento in esame vengono infatti introdotte nel Testo Unico Bancario e nel Testo Unico della Finanza solo sanzioni amministrative pecuniarie. Non vi sono nei medesimi testi legislativi sanzioni penali per le medesime condotte. Si segnala, a meri fini di completezza espositiva, che la Cassazione penale, Sez. V, Ord., (ud. 10-11-2014) 15-01-2015, n. 1782 ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità dell'articolo 187-bis, t.u.f.: tale articolo verte sulla materia dell'abuso di informazioni privilegiate che esula dall'ambito della delega legislativa e non è ricompresa nell'oggetto del presente decreto legislativo.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo.

*PARTI III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.*

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'introduzione delle nuove definizioni normative di "istituti di moneta elettronica comunitari" e di "personale" è in linea con la nuova disciplina proposta, con la disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. "CRR") e con il quadro normativo nazionale.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento regolatore si utilizzano diverse tecniche di modifica normativa:

- si modificano parti di commi della legislazione vigente;
- si sostituiscono o si abrogano interi commi;
- si aggiungono nuovi articoli;
- è abrogato interamente un solo articolo (articolo 27, t.u.b.)



- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte del Mef, della Banca d'Italia e della Consob.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Referenti: Dott.ssa Marta Cofano (tel. 06-47610525)  
Cap. Giuseppe Furno (tel. 06-47610509)

### SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La crisi finanziaria già nel 2009 ha evidenziato le carenze dell'architettura di vigilanza europea, fortemente frammentata a livello nazionale e quindi non adeguata rispetto alle criticità poste dalla crescente integrazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari e dell'attività dei gruppi bancari transfrontalieri.

La necessità di dare una prima risposta alle criticità evidenziate dalle crisi ha portato da una parte all'approvazione di una nuova architettura di vigilanza europea e, dall'altra, ad una fase di riforma della regolamentazione comunitaria relativa al settore bancario.

Sotto il primo profilo, le innovazioni si sono in un primo momento sostanziate nella creazione del Comitato per i Rischi sistemici – ESRB e, a livello microprudenziale, delle tre autorità settoriali (l'EBA per il settore bancario, l'EIOPA per quello assicurativo, e l'ESMA per i mercati finanziari).

Per quanto riguarda il quadro normativo, gli interventi di riforma hanno riguardato in primo luogo la vigilanza prudenziale, con l'approvazione nel giugno 2013 della direttiva 2013/36/UE (di seguito "CRD4") e del collegato Regolamento (UE) 575/2013 (di seguito "CRR"), che costituiscono il c.d. pacchetto CRD4/CRR.

La definizione di questo nuovo quadro normativo rappresentava un tassello fondamentale del secondo step della riforma della vigilanza europea, il Meccanismo Unico di Vigilanza divenuto operativo nel novembre 2014. L'entrata in vigore della CRD4/CRR rappresenta un passaggio cruciale per l'operatività del SSM, dato che, superando le preesistenti normative nazionali, mette la BCE, in qualità di supervisore unico, in condizione di applicare gli stessi strumenti di vigilanza a tutte le banche dell'euro area sottoposte al suo controllo.

Il pacchetto CRD4/CRR costituisce la legislazione di base sull'armonizzazione delle norme di vigilanza nel settore bancario: essa realizza il cd. Single Rulebook nel mercato interno per il settore bancario contenente regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e la vigilanza



prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell'Unione europea; con il complesso di norme legislative (si tratta di quasi 700 articoli per circa 1.500 pagine di norme di grande dettaglio), vengono trasposti nell'UE gli Accordi di Basilea III, approvati dal Comitato di Basilea a dicembre del 2010 in risposta alla crisi finanziaria.

L'intervento regolatore proposto, coerente con il programma di governo, è volto a recepire, nell'ordinamento nazionale, la direttiva CRD4 che doveva essere attuata entro il 31 dicembre 2013. L'approvazione della delega legislativa da parte del Parlamento solo con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 – legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, non ha reso possibile rispettare tale termine ed è pertanto pendente una procedura d'infrazione. Il termine per l'esercizio della suddetta delega verrà a scadenza il 12 febbraio 2015.

*B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Gli obiettivi dell'intervento normativo sono quelli perseguiti dal legislatore comunitario con l'approvazione del pacchetto CRD4/CRR. In estrema sintesi:

- assicurare che le banche e gli altri intermediari siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo;
- assicurare che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza e efficacia;
- assicurare che il Single Rulebook sia applicato in ugual modo alle banche e agli altri intermediari in tutti gli Stati membri;
- assicurare che le prassi e decisioni in materia di vigilanza siano trasparenti, prevedibili e armonizzate;
- rafforzare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri;
- assicurare la corretta applicazione del mutuo riconoscimento e della vigilanza dello Stato membro d'origine;
- rafforzare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nonché la tutela dei clienti degli stessi;
- rafforzare la solvibilità delle banche e degli intermediari, affinché siano dotati di capitale adeguato in termini di quantità e qualità in funzione dei rischi ai quali possono essere esposti;
- rafforzare il governo societario delle banche e degli intermediari.

*C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VTR.*

Al fine di verificare gli obiettivi sopra indicati, saranno utilizzati principalmente i seguenti indicatori:

- l'evoluzione degli indicatori legati ai principali profili di rischio e dei relativi presidi (ad esempio, il rischio di credito, la patrimonializzazione e la redditività);
- l'evoluzione di aspetti legati alla gestione societaria.

Si ricorda che i soggetti destinatari dell'intervento normativo sono tutti soggetti vigilati, sottoposti a vigilanza continua nonché a periodiche prove di stress.



*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono banche, intermediari finanziari, confidi, Imel, istituti di pagamento, Sim, Sgr, Sicav e Sicaf, oltre che Banca d'Italia e Consob.

#### *SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento*

Lo schema di decreto legislativo è stato elaborato in stretto raccordo con Banca d'Italia e Consob.

Il Dipartimento del tesoro ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento. La consultazione pubblica è iniziata il 22 dicembre 2014 e si è conclusa il 20 gennaio 2015. L'Amministrazione ha attentamente vagliato tutti i contributi pervenuti insieme con Banca d'Italia e Consob. Associazioni quali Assonime e ABI, Assosim e Assoreti nonché Borsa italiana e diversi studi legali hanno inviato osservazioni.

Molta parte delle osservazioni ha riguardato la parte sanzionatoria (si rinvia alla sezione 4 per gli approfondimenti).

Le osservazioni pervenute hanno in particolare indotto modifiche delle proposte normative in relazione all'obbligo di astensione degli amministratori (ciroscritto al caso di interesse in conflitto), alla pubblicazione della sanzione sul sito web del soggetto sanzionato (che è divenuta un'opzione per le Autorità di vigilanza), al richiamo esplicito di taluni principi del procedimento sanzionatorio (ora espressamente enunciati), alla sanzione accessoria dell'interdizione (la cui applicazione non è più automatica ma rimessa alla valutazione discrezionale delle Autorità di vigilanza).

Sul sito del Dipartimento del tesoro sono reperibili, alla voce "Consultazioni", i documenti pubblicati.

#### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'ordinamento nazionale non è conforme alle disposizioni della direttiva e pertanto la sua attuazione è un atto dovuto. Per questa stessa ragione le opzioni volontarie e di autoregolazione non sono percorribili.

Si ricorda che è pendente procedura di infrazione per la mancata trasposizione della Direttiva nel termine previsto.

Inoltre, come indicato alla sezione 1.A le disposizioni del pacchetto CRd4/CRR costituiscono il Single Rulebook per la conduzione della vigilanza unica da parte del SSM. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 1024/2013 che istituisce il Meccanismo di vigilanza unico la BCE è tenuta ad applicare il diritto dell'Unione europea e, nel caso in cui questo sia costituito da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. In mancanza delle norme di trasposizione nazionale la BCE non potrebbe operare nei confronti delle banche italiane sottoposte alla sua vigilanza diretta.



L'intervento regolatorio riguarda le sole parti della Direttiva che non è stato possibile attuare attraverso le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia. Infatti, non per tutte le disposizioni della CRD4 è necessaria la trasposizione attraverso una fonte di rango primario: ai sensi del vigente articolo 53, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "t.u.b."), la Banca d'Italia è già delegata a disciplinare con propri provvedimenti generali le materie ivi indicate al comma 1. La Banca d'Italia con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti ha quindi dato attuazione alle disposizioni di CRD4 in tema di:

- accesso al mercato e struttura (inclusa la disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria e dei gruppi bancari, nonché l'operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione dei servizi);
- misure prudenziali (incluse le disposizioni sulle riserve di capitale aggiuntive);
- processo prudenziale;
- informativa al pubblico Stato per Stato;
- governo societario, controlli interni, gestione dei rischi;
- politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Dal punto di vista del contenuto dello schema di decreto legislativo, gli spazi di discrezionalità concessi dalla direttiva e dalla delega legislativa sono piuttosto limitati. Si è dato conto nella Sezione 2 delle modifiche rivenienti dalla procedura di consultazione.

D'altro canto la delega legislativa, alla lettera m), n. 1, prevede che il legislatore valuti l'estensione del principio del *favor rei* in caso di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione, nonché, nell'ottica di un recupero di efficienza dei procedimenti sanzionatori, la lettera m), n. 5, è volta a prevedere l'introduzione di efficaci strumenti deflazione del contenzioso per le fattispecie connotate da minore offensività o pericolosità e l'esclusione della punibilità delle condotte prive di offensività o pericolosità.

L'attuazione di tali criteri è stata oggetto di ampia discussione, all'esito della quale non si è ritenuto di introdurre il principio del *favor rei*. Finora tale principio è stato accolto, anche dalla Corte Costituzionale, solo per la materia tributaria, mentre sono rimasti esclusi gli altri innumerevoli ambiti per i quali sono previste sanzioni amministrative. Il principio non è infatti stato introdotto nella legge 24 novembre 1981, n. 689 che rappresenta l'architrave delle sanzioni amministrative e che invece accoglie il principio di legalità nell'accezione del principio di irretroattività della legge.

Pur considerando il *favor rei* come un principio di civiltà giuridica, il suo riconoscimento nel contesto della trasposizione della CRD4 presenta talune criticità.

Si evidenzia, in primo luogo, che la delega si riferisce solo ad alcune sanzioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico della finanza. Non sembra ammissibile una introduzione del principio limitata solo ad alcune fattispecie né i confini della delega legislativa sembrano consentirne un'applicazione più ampia.

Si osserva, inoltre, che il principio del *favor rei* rende le disposizioni più favorevoli entrate in vigore dopo il momento in cui è stata commessa la violazione applicabili a tutti i procedimenti sanzionatori ancora *sub iudice*. E' plausibile che il passaggio da una disciplina imperniata sulla responsabilità delle persone fisiche ad una basata sulla responsabilità delle persone giuridiche, come sopra illustrato, sia ritenuto un regime più favorevole per gli esponenti aziendali. Tutti i procedimenti in corso verrebbero quindi azzerati, ma allo stesso tempo sarebbe da escludere una responsabilità diretta dell'ente per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La Banca d'Italia ha fatto presente che l'introduzione di tale principio in



questo contesto potrebbe determinare l'impossibilità di perseguire un soggetto nonostante l'esplicita richiesta da parte della BCE.

La Consob ha proposto una norma transitoria tale che il principio del *favor rei* possa applicarsi solo alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della CRD4. Talc soluzione sembra però in contrasto con l'introduzione stessa del principio e non pienamente conforme al criterio di delega che fa riferimento alla modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione.

Anche con riguardo agli strumenti deflativi del contenzioso, è stata oggetto di discussione approfondita l'introduzione del patteggiamento, dell'istituto dell'oblazione e della non sanzionabilità delle violazioni in caso di assoluta mancanza di effettivo danno o pericolo. Quanto al patteggiamento, l'analisi dottrina è ancora a uno stadio preliminare e non sufficiente a sostenere l'introduzione dell'istituto.

Quanto all'oblazione, la CRD4 e la delega prevedono un amplissimo intervallo tra minimi e massimi edittali: l'oblazione, fondata sui minimi edittali, sembra quindi un istituto poco appropriato risolvendosi in concreto nell'applicazione di una sanzione di minima afflittività. È stato quindi introdotto l'istituto dell'oblazione ma solo con riferimento alla violazione di talune condotte di minore rilevanza relative alla disciplina degli emittenti.

Infine è stata esaminata l'opzione dell'esclusione dell'esercizio del potere sanzionatorio per i fatti privi di effettiva offensività. Dal punto di vista di politica del diritto, si osserva che le disposizioni del testo unico bancario e del testo unico della finanza sono in larga misura norme prudenziali, la cui violazione è punibile indipendentemente dalla produzione di un danno: la norma determinerebbe quindi un'alterazione profonda dell'impianto sanzionatorio, ben oltre le finalità di deflazione del contenzioso. Le ipotesi di scarsa offensività o pericolosità sono invece state coperte con l'introduzione della sanzione alternativa del "*cease and desist order*".

#### SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

*A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

L'intervento regolatorio proposto non comporta svantaggi, ma andrà a beneficio della stabilità e della solidità del sistema bancario e finanziario nazionale.

Per quanto riguarda l'incidenza sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, l'intervento regolatorio dota le Autorità di vigilanza dei poteri necessari ad assicurare l'adeguato presidio sugli operatori.

Si rappresenta che l'intervento regolatorio non determina, neppure indirettamente, oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non contiene disposizioni di natura finanziaria ma solo ordinamentale, riguardanti gli intermediari finanziari e la loro attività ai sensi delle riferite norme del t.u.b..

*B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*



L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

Un sistema bancario e finanziario più robusto e solido indirettamente inciderà positivamente sulle imprese, i risparmiatori, gli investitori e i clienti.

*C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.*

Per quanto riguarda il «costo della regolamentazione» recata dal pacchetto CRD4/CRR, si tratta di considerare i maggiori oneri connessi alla ridefinizione dei coefficienti e della composizione del capitale. Nello stesso tempo, è necessario quantificare le conseguenze delle nuove regole sulla liquidità. Le banche italiane dovranno quindi affrontare una serie di costi legati principalmente all'aumento della quantità e della qualità del capitale da detenere; l'implementazione di un progetto di adeguamento per far fronte ai cambiamenti in termini di organizzazione, processi e strumenti.

Per questi aspetti si rinvia allo studio d'impatto presentato dalla Commissione insieme alla proposta relativa a CRR, disponibili sul sito web dell'istituzione.

Si rinvia altresì al paper occasionale "l'impatto di Basilea 3 sull'economia italiana (disponibile sul sito della Banca d'Italia) che quantifica i costi per l'economia italiana dell'adeguamento ai nuovi standard di capitale e liquidità stabiliti dal Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria.

L'evoluzione normativa richiede un'attività di compliance molto complessa e articolata per le banche minori, che non sempre riescono a internalizzare al meglio tutti i processi.

L'intervento regolatore di per sé invece non introduce né elimina oneri amministrativi o informativi a carico di cittadini e imprese.

*D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).*

Gran parte delle norme introdotte o modificate prevede l'emanazione di normativa secondaria da parte del MEF e delle Autorità di vigilanza. Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'emanazione di tali norme secondarie.

L'intervento regolatore non comporta effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi di interventi di natura ordinamentale. Le Autorità, incaricate dell'attuazione operativa delle norme, sono già dotate delle competenze tecniche e professionali necessarie.

#### SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Complessivamente il pacchetto CRD4/CRR si pone l'obiettivo di garantire la solidità del



sistema bancario, che non potrà non avere un impatto significativo sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

## *SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione*

### *A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata: (i) per quanto riguarda le banche alla BCE o alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze; (ii) per gli intermediari finanziari, confidi, Imel e istituti di pagamento, alla Banca d'Italia; (iii) per le Sim, Sgr, Sicav e Sicaf, alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenza.

### *B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).*

Il provvedimento sarà oggetto delle forme di pubblicità istituzionale ordinariamente previste.

### *C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il MEF non ha strumenti di monitoraggio diretto, in quanto non ha poteri di vigilanza sui soggetti operanti nel mercato, destinati al provvedimento i quali, invece, sono vigilati dalle competenti Autorità (BCE, Banca d'Italia e Consob). Tramite gli usuali meccanismi di raccordo istituzionale con le Autorità di vigilanza il MEF verificherà l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo. Ulteriori elementi informativi deriveranno dagli usuali canali di comunicazione con la platea degli stakeholders.

### *D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, nel rispetto, comunque, delle disposizioni della Direttiva.

### *E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Con riferimento esclusivamente alle disposizioni della CRD4 trasposte con il decreto legislativo, gli aspetti prioritari da monitorare riguardano:

- l'attuazione degli articoli 25 e 26, t.u.b., e degli articoli 13 e 14, t.u.f, relativi ai requisiti di idoneità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali;
- l'applicazione del novellato sistema sanzionatorio, con particolare riguardo ai provvedimenti sanzionatori nei confronti delle persone fisiche.

Il MEF curerà l'elaborazione della VIR, anche sulla base dei contributi forniti dall'Autorità di vigilanza.

\*\*\*\*\*



*Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee*

L'intervento regolatore proposto rispetta nel contenuto dispositivo il livello minimo di regolazione europea.

Dal punto di vista soggettivo, si evidenzia che il pacchetto CRD4/CRR individua come proprio ambito di applicazione solo gli enti creditizi e le imprese di investimento. Al fine di evitare disallineamenti nella legislazione nazionale, le modifiche introdotte a talune disposizioni del testo unico bancario riguardano anche intermediari finanziari, confidi, Imel e istituti di pagamento, mentre le modifiche a talune disposizioni del testo unico della finanza, riguardano oltre che le Sim, le Sicav, le Sicaf, anche le Sgr.

Si rappresenta comunque che la delega legislativa è più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria. La CRD4 realizza, infatti, un'importante riforma del sistema sanzionatorio al quale si stanno allineando tutte le proposte di direttiva in materia finanziaria: l'articolo 66, comma, 2, CRD4, sancisce infatti il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. In proposito il legislatore delegante ha ritenuto fondamentale che il sistema sanzionatorio in materia finanziaria sia coerente e organico al fine di evitare che gli stessi soggetti – o violazioni tra loro omogenee – siano assoggettati a regimi e procedure diverse a seconda dell'autorità (Banca d'Italia o Consob) competente ad irrogare la sanzione. Pertanto, la legge delega prevede la revisione secondo i criteri indicati dalla CRD4 non solo delle sanzioni amministrative recate dal testo unico bancario, ma anche di quelle recate dal testo unico della finanza per le violazioni della disciplina in materia di intermediari, mercati ed emittenti.



## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,  
e successive modificazioni.)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

<b>Art. 1</b>	La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento della CRD4.
<b>Art. 2</b>	La disposizione contiene le norme transitorie e finali sull'applicazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
<b>Art. 3</b>	La disposizione mira ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche necessarie al recepimento della CRD4.
<b>Art. 4</b>	La disposizione è volta ad integrare ed adeguare le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativa alle sanzioni.
<b>Art. 5</b>	La disposizione reca la disciplina transitoria e finale sull'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
<b>Art. 6</b>	La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria del presente schema normativo.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale.

Per quanto riguarda la Banca d'Italia, si ricorda, che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFEU la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

In merito alla Consob, si ricorda che la suddetta Autorità provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.


La Relazione della presente Relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli  
effetti dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è  
avvenuta il giorno \_\_\_\_\_

POSITIVO

NEGATIVO

Il Presidente Generale dello Stato

11 FEB. 2015



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 GIUGNO 2013, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/87/CE E ABROGA LE DIRETTIVE 2006/48/CE E 2006/49/CE, PER QUANTO CONCERNE L'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E LA VIGILANZA PRUDENZIALE SUGLI ENTI CREDITIZI E SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, E AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e in, particolare, l'articolo 3, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:



## ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
  - a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
"e) «IVASS» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni";
  - b) al comma 1, la lettera f) è abrogata;
  - c) al comma 1, la lettera m) è abrogata;
  - d) al comma 2, dopo la lettera h-*bis*) è inserita la seguente:  
"h-*bis.1*) «istituti di moneta elettronica comunitari»: gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia";
  - e) al comma 2, dopo la lettera h-*octies*) è aggiunta la seguente:  
"h-*novies*) «personale»: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato";
  - f) al comma 3, le parole: "in conformità delle deliberazioni del CICR" sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "nei titoli II e III" sono sostituite dalle seguenti: "nel titolo II".
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3-*bis*. Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento."
4. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: "PISVAP" è sostituita dalla seguente: "IVASS".
5. L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito *web* i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza."
6. L'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
  - a) al comma 5, le parole: ", in conformità delle deliberazioni del CICR," sono soppresse;
  - b) al comma 6, le parole: ", in conformità delle deliberazioni del CICR," sono soppresse.
7. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
  - a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:  
"d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;";
  - b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
"e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;";



- c) il comma 2-*bis* è abrogato;
- d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  
 “4-*bis*. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.”.
8. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “, in conformità delle deliberazioni del CICR,” sono soppresse.
9. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: “dall'articolo 79”, sono aggiunte le seguenti: “, commi 1, 3 e 4.”.
10. L'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
 “5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.”;
- b) al comma 9, le parole: “in conformità delle deliberazioni del CICR” sono soppresse.
11. La rubrica del Capo IV del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente: “*Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali*”.
12. L'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:  
 “ART. 25  
*(Partecipanti al capitale)*
1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
    - a) i requisiti di onorabilità;
    - b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
    - c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
  3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle



partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.".

13. L'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

**"ART.26**

*(Esponenti aziendali)*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
  - a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
  - b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
  - c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
  - d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
  - e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità;
  - f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.".



L'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

15. All'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:  
"2-quater. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi."
16. All'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: " , in conformità delle deliberazioni del CICR," sono soppresse.
17. All'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:  
"1-quater. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.  
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale."
18. Dopo l'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

*"ART. 52-bis*

*(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)*

1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:
  - a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
  - b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
  - c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

*ART. 52-ter*

*(Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia)*

1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III del presente decreto legislativo nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.



3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4."

19. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) al comma 1, le parole: “, in conformità delle deliberazioni del CICR,” sono soppresse;
  - b) il comma 2 è abrogato;
  - c) il comma 3 è abrogato;
  - d) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
“4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.”;
  - e) al comma 4-*quater* le parole: “, in conformità delle deliberazioni del CICR,” sono soppresse;
  - f) dopo il comma 4-*quater*, sono aggiunti i seguenti:  
“4-*quinqüies*. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.  
4-*sexies*. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.”.
20. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono iscritti i seguenti:

“ART. 53-*bis*  
(*Poteri di intervento*)

1. La Banca d'Italia può:
- a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
  - b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
  - c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
  - d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero



sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

#### ART. 53-ter

##### *(Misure macroprudenziali)*

1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie.”.

21. L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.”.

22. L'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite.”.

23. All'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in conformità delle deliberazioni del CICR” sono soppresse.

24. All'articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in conformità delle deliberazioni del CICR” sono soppresse.

25. L'articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

#### “ART.62

##### *(Idoneità degli esponenti)*

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.”.

26. All'articolo 66 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:



“5-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.  
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.”.

27. L'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:  
a) l'adeguatezza patrimoniale;  
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;  
c) le partecipazioni detenibili;  
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;  
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.  
b) il comma 2 è abrogato;  
c) il comma 2-ter è abrogato;  
d) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:  
“3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter.”.
28. Dopo l'articolo 67-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

“ART. 67-ter  
(Poteri di intervento)

1. La Banca d'Italia può:
- a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;  
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;  
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);  
d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;  
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere;
2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.”.



29. All'articolo 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.”.

30. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

“ART. 70-bis

*(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)*

1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all'articolo 76 e l'amministrazione straordinaria della banca di cui all'articolo 70, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Titolo.”.

31. L'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“ART. 79

*(Banche comunitarie)*

1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.

2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE.

3. Quando i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia può ricorrere



all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine."

32. All'articolo 95-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine della banca comunitaria."

33. Dopo l'articolo 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

*"ART. 98-bis*

*(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)*

1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all'articolo 98, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Capo."

34. L'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;"

b) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"e-*bis*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110;"

35. L'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere;"

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti;"

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:



“4-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.

4-*ter*. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.”;

d) al comma 5, dopo le parole: “presso gli intermediari finanziari” sono inserite le seguenti: “o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti”.

36. L'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) al comma 3, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: “I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.”;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.

3-*ter*. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.”.

37. L'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.”.

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-*ter*. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.”.

38. L'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.”.



39. L'articolo 114-*quinquies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
"e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;"
  - b) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:  
"e-*bis*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*.3;"
  - c) al comma 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente:  
"c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b)."
40. L'articolo 114-*quinquies*.2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  
"1-*bis*. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.  
1-*ter*. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.";
  - b) al comma 3, dopo la lettera d), è inserita la seguente:  
"d-*bis*) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.";
  - c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:  
"3-*bis*. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.";
  - d) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.";
  - e) al comma 5, dopo le parole: "o i soggetti a cui sono esternalizzate" sono inserite le seguenti: "funzioni aziendali essenziali o importanti";
  - f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:  
"6-*bis*. In caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.  
6-*ter*. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei



risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.”.

41. L'articolo 114-*quinquies*.3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel Titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-*ter* e 126-*novies* nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.”;
- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  
“1-*bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.  
1-*ter*. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.”;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-*bis* e 113-*ter*.”.
42. L'articolo 114-*novies*, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
“e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;”;
- b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:  
“e-*bis*) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-*undecies*”.
43. L'articolo 114-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI.”;
- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  
“1-*bis*. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.



1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.”;

- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. Agli istituti di pagamento che non esercitano attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7, 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.”.
44. L'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  
“1-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.  
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.”;
- b) al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:  
“d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.”;
- c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:  
“3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.”;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
“4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.”;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.”.
45. L'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati



- al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.”;
- b) il comma 3, è sostituito dal seguente:  
“3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.”.
46. All'articolo 128-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) è sostituita dalla seguente:  
“d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito *web* della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.”.
47. L'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:  
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
“3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111.”;  
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:  
“3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.”.
48. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:  
a) al comma 1, dopo le parole: “presa all'unanimità” sono inserite le seguenti: “con l'esclusione del voto dell'esponente interessato”;  
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
“3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.”.
49. L'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:  
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.”;  
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:  
“1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.”;  
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:  
“3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.”.
50. L'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:  
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione



amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.”;

- b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:  
“1-*bis*. Le medesime sanzioni si applicano per l’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110.”;
- c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  
“2-*bis*. Si applica l’articolo 144, comma 9.”.
51. L’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) alla rubrica, dopo le parole: “sanzioni amministrative” sono aggiunte le seguenti:  
“alle società o enti”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:
- a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-*ter*, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-*bis*, 53, 53-*bis*, 53-*ter*, 54, 55, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-*ter*, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-*quinquies*.1, 114-*quinquies*.2, 114-*quinquies*.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*octies*, 114-*undecies* in relazione agli articoli 26 e 52, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
- b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-*quater* e 126-*novies*, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
- c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-*quater*, 125, commi 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3, 126, 126-*quinquies*, comma 2, 126-*sexies*, 126-*septies* e 128-*decies*, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
- d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell’articolo 40-*bis* o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell’articolo 117, comma 8;
- e) inserimento nei contratti di clausole aventi l’effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l’omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.”;
- c) il comma 2 è abrogato;
- d) il comma 3 è abrogato;
- e) il comma 3-*bis* è abrogato;
- f) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
“4. La stessa sanzione si applica per l’inosservanza delle norme contenute nell’articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-*bis*, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 128-*ter*. La stessa sanzione si applica altresì nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell’articolo 122, comma 1, lettera a).”;



- g) il comma 5 è abrogato;
- h) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:  
“5-*bis*. Nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi nel comportamento dell’agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4, l’inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 125-*novies* o la violazione dell’articolo 128-*decies*, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 128-*duodecies*, all’Organismo di cui all’articolo 128-*undecies*.”;
- i) il comma 8 è sostituito dal seguente:  
“8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.”;
- l) il comma 9 è sostituito dal seguente:  
“9. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.”.
52. Dopo l’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

“ART. 144-*bis*

*(Ordine di porre termine alle violazioni)*

1. Per le violazioni previste dall’articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d’Italia può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento.
2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito la Banca d’Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 144, comma 1; l’importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall’articolo 144.

ART. 144-*ter*

*(Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale)*

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni delle norme richiamate dall’articolo 144, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 144, comma 1, lettera a), è conseguenza dell’azione o dell’omissione posta in essere da tali soggetti e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
  - a) la condotta dell’esponente o del personale è in grave violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza o consiste nell’inosservanza di doveri individualmente attribuiti all’esponente o al personale da specifiche disposizioni legislative, amministrative o statutarie;
  - b) la condotta dell’esponente o del personale ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali;
  - c) la condotta dell’esponente o del personale ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera d), 67-*ter*, comma 1, lettera d), 108,



comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-*quinquies*.2, comma 3, lettera d), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d);

d) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-*ter*, e 4-*quater*, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-*bis* da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-*quater*, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

4. Si applica l'articolo 144, comma 9.

#### ART. 144-*quater*

##### *(Criteri per la determinazione delle sanzioni)*

1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;
- g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

#### ART. 144-*quinquies*

##### *(Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili)*

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-*bis* e 144-*ter*, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABF direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.".



ART. 144—*sexies*  
(*Obbligo di astensione*)

1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.

53. L'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.”;
  - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
“1-*bis*. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.”;
  - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
“3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito *web* della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito *web* a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.”;
  - d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:  
“3-*bis*. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
    - a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
    - b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
    - c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile.3-*ter*. Se le situazioni descritte nel comma 3-*bis* hanno carattere temporaneo, la pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno.”;
  - e) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
“4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.”;
  - f) al comma 5 le parole: “decreto motivato” sono sostituite dalle seguenti: “ordinanza non impugnabile.”;
  - g) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
“6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle

parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.”;

- h) il comma 7 è sostituito dal seguente:  
“7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.”;
- i) dopo il comma 7, è inserito il seguente:  
“7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.”;
- l) il comma 8 è sostituito dal seguente:  
“8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.”;
- m) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo:  
“I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.”;
- n) il comma 10 è abrogato;
- o) al comma 11, le parole: “nell'articolo” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 6, 10, 11 e”.

54. Dopo l'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

*“ART. 145-ter*

*(Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate)*

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente Titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

*ART. 145-quater*

*(Disposizioni di attuazione)*

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.”.

55. L'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:
- a) al comma 3, le parole da: “Restano peraltro” a “dall'articolo 26.” sono soppresse;
  - b) al comma 4, le parole: “n. 89/646/CEE,” sono sostituite dalle seguenti: “2013/36/UE,”.

56. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1, dopo le parole: “il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5” le parole: “e per le competenze valutarie del CICR previste dall'articolo 1, primo comma” sono soppresse.



(Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidità previsto dall'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR, e i regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Le modifiche apportate al titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 145-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. L'articolo 145, commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis* e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica ai giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi di opposizione pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche.
6. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 144 e 144-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, ad eccezione dei riferimenti contenuti in disposizioni relative alle materie disciplinate dal Titolo VI del medesimo decreto legislativo.
7. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
8. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento agli articoli 53 e 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato rispettivamente agli articoli 53, 53-*bis* e 53-*ter*, e agli articoli 67 e 67-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo.
10. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli



articoli 25 e 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia ha accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

### ART.3

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte I, II e III)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *i-bis*) è inserita la seguente:  
“*i-ter*) “personale”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;”.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
“*2-bis*. Le Autorità indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d’intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’AESFEM o dell’ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti.”.
3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “nei rispettivi Bollettini” sono sostituite dalle seguenti: “nel proprio Bollettino”.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma *2-sexies* sono aggiunti i seguenti:  
“*2-septies*. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma *2-bis*, lettera a), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell’assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.  
*2-octies*. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma *2-bis*, lettera a), o contenute in atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.  
*2-novies*. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.”.
5. L’articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:
  - a) al comma 1, lettera a) le parole: “i dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “il personale”;
  - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
“*1-bis*. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai



quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Banca d’Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall’articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi.”;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.”.

6. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

“ART. 7-bis

*(Riserve di capitale)*

1. La Banca d’Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal Regolamento UE n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di investimento extracomunitarie.”.

7. L’articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.”.

8. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

“ART. 8-bis

*(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)*

1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività svolta.

2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;



- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applica con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
5. La Banca d'Italia e la Consob emanano, con regolamento congiunto, le disposizioni attuative del presente articolo.

ART. 8-ter

(Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob)

1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della Parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca d'Italia e la Consob tengono conto dei criteri previsti all'articolo 8-bis, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca d'Italia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'estensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 8-bis, commi 3 e 4.”.
9. All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:  
 “1-ter. La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.”.
10. L'articolo 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:
- a) al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:  
 “b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a) e b), limitatamente alle finalità ivi richiamate;”;
- b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:  
 “5-ter. La Banca d'Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.  
 5-quater. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.  
 5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.



5-*sexies*. Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-*septies* e 2-*octies*, e 7, commi 1 e 1-*bis*”.

11. L'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“ART. 13

*(Esponenti aziendali)*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

- a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
- b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
- c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;
- d) i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
- e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità;
- f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.

5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti con regolamento congiunto, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.”.

12. L'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:



“ART. 14

*(Partecipanti al capitale)*

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:
  - a) i requisiti di onorabilità;
  - b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare;
  - c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, ineccezioni alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1.
6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
7. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
8. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.”.

13. L'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Acquisizione e cessione di partecipazioni*”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 13, da parte di coloro che, in



esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.”.

14. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:
  - a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13;”;
  - b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2.”.
  
15. L'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:
  - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13;”;
  - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;”.
  
16. L'articolo 35-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:
  - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;”;
  - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;”.
  
17. L'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:
  - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;”;
  - b) alla lettera e), dopo la parola: “requisiti”, le parole: “di onorabilità” sono soppresse, e dopo la parola: “requisiti” sono inserite le seguenti: “e soddisfano i criteri”.
  
18. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

“3-*quater*. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione



di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine.”.

19. Dopo l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

“ART. 56-bis

*(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)*

1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Titolo.”.

20. L'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob.”.

21. L'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

- a) al comma 4, le parole: “Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.” sono sostituite dalle seguenti: “Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.”;
- b) al comma 5, in fine, le parole: “Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.” sono sostituite dalle seguenti: “Si applica il comma 4, terzo e quarto periodo.”.

22. Agli articoli 4-bis, 25-bis, 117, 123-ter e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: “Isvap” è sostituita dalla seguente: “Ivass”.

ART. 4

*(Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*



1. L'articolo 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 “1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.”;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 “4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.”;
- d) al comma 5, le parole: “decreto motivato.” sono sostituite dalle seguenti: “ordinanza non impugnabile.”;
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
 “6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.”;
- f) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:  
 “6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.  
 6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.”;
- g) il comma 7 è sostituito dal seguente:  
 “7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.”.
2. L'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 “1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: ‘Sim’ o ‘società di intermediazione mobiliare’ o ‘impresa di investimento’; ‘Sgr’ o ‘società di gestione del risparmio’;



‘Sicav’ o ‘società di investimento a capitale variabile’; ‘Sicaf’ o ‘società di investimento a capitale fisso’; ‘EuVECA’ o ‘fondo europeo per il venture capital’; ‘EuSEF’ o ‘fondo europeo per l’imprenditoria sociale’; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.”.

3. L’articolo 189 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell’articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Si applica l’articolo 188, commi 2 e 2-bis.”.

4. L’articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-bis; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di società o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell’articolo 18, comma 2, e dell’articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell’attività di gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 50-quinquies.”;

b) il comma 1-bis è abrogato;

il comma 2 è sostituito dal seguente:



“2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

- a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- c) agli intermediari indicati nell'articolo 79-*quater* per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-*novies*, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-*duodecies*, e di quelle emanate in base ad esse;
- d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-*bis* del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-*bis* e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;
- f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
- g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;
- h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-*undecies*, comma 1;

d) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

“2-*bis*. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica

- a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;
- b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.”;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Si applica l'articolo 188, comma 2-*bis*.”;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-*quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

5. Dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

“ART. 190-*bis*

*(Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari)*

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189 e 190, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189 e 190 è conseguenza dell'azione o dell'omissione posta in essere da tali soggetti e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:



- a) la condotta dell'esponente o del personale è in grave violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza o consiste nell'inosservanza di doveri individualmente attribuiti all'esponente o al personale da specifiche disposizioni legislative, amministrative o statutarie;
- b) la condotta dell'esponente o del personale ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato;
- c) la condotta dell'esponente o del personale ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-*bis*;
- d) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*novies*, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-*quater* da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-*bis*.

#### ART. 190-*ter*

*(Altre violazioni in tema di attività riservate)*

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro:

- a) in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-*bis* e 31;
- b) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-*bis* e di quelle emanate in base ad esso;
- c) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso;
- d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dell'articolo 32-*quater*, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-*quinquies*.

2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-*bis*."

6. L'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-*ter*, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:



- “2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.”;
- c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
 “2-bis. Se all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettere a) e b). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.”;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
 “3. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonché l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.”;
- e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:  
 “3-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”;
- f) il comma 4 è abrogato.
7. All’articolo 192 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:  
 “2-bis. Se all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’art. 190-bis, comma 1, lettere a) e b). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a cinque milioni di euro.  
 2-ter. Si applica l’articolo 188, commi 2 e 2-bis.”.
8. L’articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:  
 a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 “1. Salvo che il fatto costituisca reato, le società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro trecentomila.”;
- b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:  
 “1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettere a) e b).  
 1-ter. Si applica l’articolo 188, commi 2 e 2-bis.”.
9. L’articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:



- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 “1. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.”;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
 “2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettere a) e b).”;
- d) il comma 3 è abrogato;
- e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
 “3-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.”.

10. Dopo l'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:

ART. 192-quater  
 (Obbligo di astensione)

1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.

11. L'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, salvo ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.”;
- b) il comma 1-bis è abrogato;
- c) il comma 1-ter è abrogato;
- d) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 “2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro unmilioneconquacentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.”;
- e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
 “2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettere a) e b).”;
- f) al comma 3, dopo le parole: “ncl comma 2” sono inserite le seguenti: “, primo periodo,”;
- g) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:  
 “3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

12. L'articolo 193-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:



- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 “1. Le controparti centrali, le sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, le quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, se persone fisiche, e da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, se persone giuridiche.”;
- b) il comma 2 è soppresso;
- c) al comma 3 le parole: “Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “Le sanzioni amministrative previste dal comma 1”.

13. L'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
 “2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantomila.”;
  - b) dopo il comma 2-*bis* sono aggiunti i seguenti:  
 “2-*ter*. Se all'osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 è tenuta una società o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettere a) e b). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.  
 2-*quater*. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-*quinqies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

14. Dopo l'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

*“ART. 194-*bis**

*(Criteri per la determinazione delle sanzioni)*

1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
- a) gravità e durata della violazione;
  - b) grado di responsabilità;
  - c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
  - d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
  - e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
  - f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
  - g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
  - h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.



#### ART. 194-ter

*(Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili)*

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFFM o dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010.

#### ART. 194-quater

*(Ordine di porre termine alle violazioni)*

1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 115-bis e delle relative disposizioni attuative, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento.

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

#### ART. 194-quinquies

*(Pagamento in misura ridotta)*

1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob;

b) dall'articolo 191, comma 2, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3;

c) dall'articolo 193, comma 1, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, comma 2, per la violazione dell'articolo 120;

d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.”.

15. L'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere



- un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.”;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
 “4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.”;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
 “5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.”;
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
 “6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.”;
- f) il comma 7 è sostituito dal seguente:  
 “7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.”;
- g) dopo il comma 7, è inserito il seguente:  
 “7-bis. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.”;
- h) il comma 8 è sostituito dal seguente:  
 “8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.”;
- i) il comma 9 è soppresso;
16. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

“ART. 195-bis

(Pubblicazione delle sanzioni)

1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della Consob. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della



violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.

2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

- a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
- b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
- c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

#### ART. 195-ter

*(Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate)*

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190 e 190-bis e 194-quater, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.”.

17. Dopo l'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

#### “ART. 196-bis

*(Disposizioni di attuazione)*

1. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo.”.

#### ART. 5

*(Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. I regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie.
2. Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.



4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-*bis* e 190-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo.
5. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
6. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.
7. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
8. Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-*bis*, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. Le modifiche dell'articolo 187-*septies*, commi 4, 5, 6, 6-*bis*, 6-*ter*, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

ART. 6  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



## TABELLA DI CONCORDANZA

Sono riportati solo gli articoli della Direttiva 2013/36/UE che vengono recepiti con le disposizioni dello schema di decreto legislativo. Le disposizioni della Direttiva recepite tramite normativa secondaria sono riportate nella scheda allegata, predisposta dalla Banca d'Italia.

DIRETTIVA 2013/36/UE	DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO
<b>TITOLO II AUTORITÀ COMPETENTI</b>	
Articoli da 4 a 7	<p><u>Articolo 1, comma 3</u>: art. 6, t.u.b., relativo ai poteri delle autorità creditizie</p> <p><u>Articolo 3, comma 2</u>: art. 2, t.u.f., in tema di poteri d'intervento</p>
<b>TITOLO III CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI</b>	
<b>CAPO 1 Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi</b>	
Articoli da 8 a 20	<p><u>Articolo 1, comma 7</u>: art. 14, t.u.b., in tema di presupposti per l'autorizzazione all'attività bancaria</p> <p><u>Articolo 1, comma 12</u>: art. 25, t.u.b., in tema di requisiti dei partecipanti al capitale di enti creditizi</p> <p><u>Articolo 1, comma 13</u>: art. 26, t.u.b., in materia di requisiti degli esponenti aziendali</p> <p><u>Articolo 1, comma 34</u>: art. 107, t.u.b., in materia di autorizzazione dei soggetti operanti nel settore finanziario</p> <p><u>Articolo 1, comma 37</u>: art. 110, t.u.b.</p> <p><u>Articolo 1, comma 39</u>: art. 114-<i>quinquies</i>, t.u.b., in materia di autorizzazione degli Imel</p> <p><u>Articolo 1, comma 41</u>: art. 114-<i>quinquies</i>.3, t.u.b. (Imel)</p> <p><u>Articolo 1, comma 42</u>: art. 114-<i>nonies</i>, t.u.b., in tema di autorizzazione degli istituti di pagamento</p> <p><u>Articolo 1, comma 43</u>: art. 114-<i>undecies</i>, t.u.b. (IP)</p> <p><u>Articolo 3, comma 11</u>: art. 13, t.u.f., in materia di requisiti degli esponenti aziendali</p> <p><u>Articolo 3, comma 12</u>: art. 14, t.u.f., in materia di requisiti dei partecipanti al capitale</p> <p><u>Articolo 3, comma 20</u>: art. 61, comma 3, t.u.f. (in tema di difetto di requisiti nelle società di gestione)</p> <p><u>Articolo 3, comma 21</u>: art. 80, comma 4, t.u.f. (in tema di difetto di requisiti nelle società di gestione accentrata)</p>
<b>CAPO 2 Partecipazione qualificata in un ente creditizio</b>	
Articoli da 22 a 27	<p><u>Articolo 1, comma 10</u>: art. 19, t.u.b., in tema di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni</p>



	<p>bancarie  <u>Articolo 1, comma 12</u>: art. 25, t.u.b.  <u>Articolo 1, comma 37</u>: art. 110, t.u.b.  <u>Articolo 1, comma 41</u>: art. 114-<i>quinquies.3</i>, t.u.b. (Imel)  <u>Articolo 1, comma 43</u>: art. 114-<i>undecies</i>, t.u.b. (IP)  <u>Articolo 3, comma 12</u>: art. 14, t.u.f.  <u>Articolo 3, comma 13</u>: art. 15, t.u.f., in tema di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni  <u>Articolo 3, comma 14</u>: art. 19, t.u.f., in tema di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni  <u>Articolo 3, comma 15</u>: art. 34, t.u.f., in tema di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni nelle società di gestione del risparmio</p>
<b>TITOLO V</b> <b>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
<b>CAPO 4</b> <b>Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante</b>	
Articolo 40	<u>Articolo 1 comma 22</u> : art. 55, t.u.b., in tema di succursali
Articoli 41-42	<u>Articolo 1, comma 31</u> : art. 79, t.u.b., in tema di provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie
Articoli da 43 a 46	<u>Articolo 1, comma 31</u> : art. 79, t.u.b., in tema di provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie <u>Articolo 1, comma 40</u> : art. 114- <i>quinquies.2</i> , t.u.b., in materia di vigilanza sugli Imel <u>Articolo 3, comma 18</u> : art. 52, t.u.f., in tema di provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
Articolo 43, par. 3	<u>Art. 1, comma 32</u> : art. 95-bis, t.u.b., in tema di procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie
<b>TITOLO VII</b> <b>VIGILANZA PRUDENZIALE</b>	
<b>CAPO 1</b> <b>Principi di vigilanza prudenziale</b>	
<b>Sezione I</b> <b>Competenze e compiti dello stato membro d'origine e dello stato membro ospitante</b>	
Articoli da 49 a 52	<u>Articolo 1, comma 22</u> : art. 55, t.u.b., in tema di controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie <u>Articolo 1, comma 31</u> : art. 79, t.u.b., in tema di provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie <u>Articolo 1, comma 40</u> : art. 114- <i>quinquies.2</i> , t.u.b., in materia di vigilanza sugli Imel <u>Articolo 3, comma 18</u> : art. 52, t.u.f., relativo alla vigilanza sulle succursali in Italia di intermediari comunitari



Sezione IV

Poteri di vigilanza, poteri di irrogare sanzioni e diritto di ricorso

Articoli 64-65

Articolo 1, comma 3: art. 6, comma 3-*bis*, t.u.b., in materia di poteri di intervento delle autorità creditizie

Articolo 1, comma 17: art. 51, t.u.b., in tema di vigilanza informativa

Articolo 1, comma 20: artt. 53-*bis*, t.u.b. (in materia di poteri di intervento della Banca d'Italia) e 53-*ter* (in tema di misure macroprudenziali)

Articolo 1, comma 21: art. 54, t.u.b., in tema di vigilanza ispettiva

Articolo 1, comma 26: art. 66, t.u.b., in tema di vigilanza su base consolidata di tipo informativo

Articolo 1, comma 27: art. 67, t.u.b., in tema di vigilanza su base consolidata di tipo regolamentare

Articolo 1, comma 28: art. 67-*ter*, t.u.b., in materia di poteri di intervento della Banca d'Italia in ambito di gruppo

Articolo 1, comma 29: art. 68, t.u.b., in materia di vigilanza su base consolidata di tipo ispettivo

Articolo 1, comma 30: art. 70-*bis*, t.u.b., sulla rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

Art. 1, comma 33: art. 98-*bis*, t.u.b., in materia di rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della capogruppo

Art. 1, comma 35: art. 108, t.u.b., in tema di vigilanza sui soggetti operanti nel settore finanziario

Art. 1, comma 36: art. 109, t.u.b., in materia di vigilanza consolidata sui soggetti operanti nel settore finanziario

Articolo 1, comma 37: art. 110, t.u.b.

Articolo 1, comma 40: art. 114-*quinqüies.2*, t.u.b., in materia di vigilanza sugli Imel

Articolo 1, comma 41: art. 114-*quinqüies.3*, t.u.b. (Imel)

Articolo 1, comma 43: art. 114-*undecies*, t.u.b. (IP)

Articolo 1, comma 44: art. 114-*quaterdecies*, t.u.b., in tema di vigilanza sugli istituti di pagamento

Articolo 1, comma 51: art. 144, t.u.b., in tema di altre sanzioni amministrative alle persone giuridiche

Articolo 1, comma 52: artt. 144-*bis*, t.u.b. (ordine di porre termine alle violazioni); 144-*ter*, t.u.b. (altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale) 144-*quater*, t.u.b. (criteri per la determinazione delle sanzioni) e 144-*quinqüies*, t.u.b. (Imel)

Articolo 1, comma 53: art. 145, t.u.b., in tema procedura sanzionatoria

	<p><u>Articolo 3, comma 2</u>: art. 2, comma 2-<i>bis</i>, t.u.f., in materia di poteri di intervento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia e della Consob</p> <p><u>Articolo 3, comma 5</u>: art. 7, t.u.f., sulla rimozione di uno o più esponenti aziendali</p> <p><u>Articolo 3, comma 7</u>: art. 8, t.u.f., in tema di vigilanza informativa</p> <p><u>Articolo 3, comma 9</u>: art. 10, t.u.f., in tema di vigilanza ispettiva</p> <p><u>Articolo 3, comma 10</u>: art. 12, t.u.f., in tema di vigilanza sul gruppo</p> <p><u>Articolo 3, comma 12</u>: art. 14, t.u.f., in materia di partecipanti al capitale</p> <p><u>Articolo 3, comma 19</u>: art. 56-<i>bis</i>, t.u.f., sulla rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo</p> <p><u>Articolo 4, comma 1</u>: art. 187-<i>septies</i>, t.u.f., in tema procedura sanzionatoria</p> <p><u>Articolo 4, comma 12</u>: artt. 194-<i>bis</i>, t.u.f., in criteri per la determinazione delle sanzioni</p> <p><u>Articolo 4, comma 13</u>: art. 195, t.u.f., in tema procedura sanzionatoria</p>
<p>Articoli 66-67</p>	<p><u>Articolo 1, comma 47</u>: art. 133, t.u.b., in materia di abuso di denominazione</p> <p><u>Articolo 1, comma 49</u>: art. 139, t.u.b., violazioni in materia di partecipazioni</p> <p><u>Articolo 1, comma 50</u>: art. 140, t.u.b., in tema di comunicazioni relative alle partecipazioni</p> <p><u>Articolo 4, comma 2</u>: art. 188, t.u.f., in materia di abuso di denominazione</p> <p><u>Articolo 4, comma 3</u>: art. 189, t.u.f., in tema di comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale</p> <p><u>Articolo 4, comma 4</u>: art. 190, t.u.f., riguardante altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari</p> <p><u>Articolo 4, comma 5</u>: artt. 190-<i>bis</i>, t.u.f. (responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari); 190-<i>ter</i>, t.u.f. (altre violazioni in tema di attività riservate)</p> <p><u>Articolo 4, comma 6</u>: artt. 191, t.u.f., in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita</p> <p><u>Articolo 4, comma 7</u>: artt. 192, t.u.f., in materia di offerta pubbliche di acquisto o di scambio</p> <p><u>Articolo 4, comma 8</u>: artt. 192-<i>bis</i>, t.u.f., in materia di informazioni sul governo societario</p> <p><u>Articolo 4, comma 9</u>: artt. 192-<i>ter</i>, t.u.f., in materia di ammissione alle negoziazioni</p>



	<p><u>Articolo 4, comma 10</u>: artt. 193, t.u.f., in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale</p> <p><u>Articolo 4, comma 11</u>: artt. 194, t.u.f., in materia di deleghe di voto</p>
Articolo 68	<p><u>Articolo 1, comma 53</u>: art. 145, t.u.b., in tema procedura sanzionatoria</p> <p><u>Articolo 1, comma 5</u>: art. 8, t.u.b., in materia di pubblicazione dei provvedimenti</p> <p><u>Articolo 4, comma 1</u>: art. 187-<i>septies</i>, t.u.f., in tema procedura sanzionatoria</p> <p><u>Articolo 4, comma 14</u>: art. 195-<i>bis</i>, t.u.f., in tema di pubblicazioni delle sanzioni</p>
Articolo 69	<p><u>Articolo 1, comma 54</u>: artt. 145-<i>ter</i>, t.u.b. (comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate) e 145-<i>quater</i>, t.u.b. (disposizioni di attuazione)</p> <p><u>Articolo 4, comma 14</u>: art. 195-<i>ter</i>, t.u.f. (in tema di comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate)</p>
Articolo 70	<p><u>Articolo 1, comma 37</u>: art. 110, t.u.b.</p> <p><u>Articolo 1, comma 41</u>: art. 114-<i>quinquies.3</i>, t.u.b. (Imel)</p> <p><u>Articolo 1, comma 43</u>: art. 114-<i>undecies</i>, t.u.b. (IP)</p> <p><u>Articolo 1, comma 52</u>: artt. 144-<i>bis</i>, t.u.b. (ordine di porre termine alle violazioni); 144-<i>ter</i>, t.u.b. (altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale) 144-<i>quater</i>, t.u.b. (criteri per la determinazione delle sanzioni) e 144-<i>quinquies</i>, t.u.b. (Imel)</p> <p><u>Articolo 4, comma 12</u>: artt. 194-<i>bis</i>, t.u.f., in materia di criteri per la determinazione delle sanzioni</p>
Articolo 71	<p><u>Articolo 1, comma 18</u>: artt. 52-<i>bis</i> e 52-<i>ter</i>, t.u.b., in materia di segnalazioni delle violazioni alla Banca d'Italia</p> <p><u>Articolo 3, comma 8</u>: artt. 8-<i>bis</i> e 8-<i>ter</i>, t.u.f., in materia di segnalazioni delle violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob</p>
Articolo 72	<p><u>Articolo 1, comma 53</u>: art. 145, t.u.b., in tema procedura sanzionatoria</p> <p><u>Articolo 4, comma 1</u>: art. 187-<i>septies</i>, t.u.f., in tema procedura sanzionatoria</p>
<b>CAPO 2</b>	
<b>Processi di revisione</b>	
<b>Sezione II</b>	
<b>Dispositivi, processi e meccanismi degli enti</b>	
<b>Sottosezione 3</b>	
<b>Governance</b>	
Articolo 91	<p><u>Articolo 1, comma 13</u>: art. 26, t.u.b., in materia di esponenti aziendali</p> <p><u>Articolo 1, comma 43</u>: art. 114-<i>undecies</i>, t.u.b. (IP)</p> <p><u>Articolo 1, comma 37</u>: art. 110, t.u.b.</p> <p><u>Articolo 1, comma 41</u>: art. 114-<i>quinquies.3</i>, t.u.b.</p>



	(Imel) <u>Articolo 3, comma 11</u> : art. 13, t.u.f., in materia di esponenti aziendali
Articoli da 92 a 96	<u>Articolo 1, comma 19</u> : art. 53, t.u.b., commi 4-quinquies e 4-sexies (Imel) <u>Articolo 3, comma 4</u> : art. 6, t.u.f., (commi 2-septies, 2-octies e 2-nonies)
<b>CAPO 3</b>	
<b>Vigilanza su base consolidata</b>	
<b>Sezione I</b>	
<b>Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata</b>	
Articoli da 111 a 127	<u>Articolo 1, comma 28</u> : art. 67-ter, t.u.b., in materia di poteri di intervento della Banca d'Italia in ambito di gruppo <u>Articolo 1, comma 29</u> : art. 68, t.u.b., in materia di vigilanza su base consolidata di tipo ispettivo <u>Art. 1, comma 33</u> : art. 98-bis, t.u.b., in materia di rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della capogruppo <u>Art. 1, comma 36</u> : art. 109, t.u.b., in materia di vigilanza consolidata sui soggetti operanti nel settore finanziario <u>Articolo 3, comma 10</u> : art. 12, t.u.f., in tema di vigilanza sul gruppo
<b>Sezione II</b>	
<b>Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista, società di partecipazione mista</b>	
Articoli da 119 a 122	<u>Articolo 1, comma 13</u> : art. 26, t.u.b., in materia di esponenti aziendali <u>Articolo 1, comma 25</u> : art. 62, t.u.b., in materia di idoneità degli esponenti in ambito di gruppo <u>Articolo 1, comma 26</u> : art. 66, t.u.b., in tema di vigilanza su base consolidata di tipo informativo <u>Articolo 1, comma 27</u> : art. 67, t.u.b., in tema di vigilanza su base consolidata di tipo regolamentare <u>Art. 1, comma 36</u> : art. 109, t.u.b., in materia di vigilanza consolidata sui soggetti operanti nel settore finanziario <u>Articolo 3, comma 10</u> : art. 12, t.u.f., in tema di vigilanza sul gruppo
<b>TITOLO VIII</b>	
<b>INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</b>	
Articolo 143-144	<u>Articolo 1, comma 5</u> : art. 8, t.u.b., in materia di adempimenti pubblicitari delle Autorità <u>Articolo 3, comma 3</u> : art. 3, t.u.f., in materia di pubblicità
<b>TITOLO XI</b>	
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	
Articolo 151	<u>Articolo 2, commi 1 e 2</u> : disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del t.u.b. <u>Articolo 5, comma 1</u> : disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del t.u.f.

Articolo 152	<u>Articolo 1 comma 22</u> : art. 55, t.u.b., in tema di succursali
Articoli da 153 a 158	<u>Articolo 1, comma 31</u> : art. 79, t.u.b., in tema di provvedimenti straordinari nei confronti di banche comunitarie <u>Articolo 1, comma 40</u> : art. 114- <i>quinquies</i> .2, t.u.b., in materia di vigilanza sugli Imel <u>Articolo 3, comma 18</u> : art. 52, t.u.f., in tema di provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
Articolo 159	<u>Articolo 3, comma 18</u> : art. 52, t.u.f., relativo alla vigilanza sulle succursali in Italia di intermediari comunitari



**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA RECPITE TRAMITE  
NORMATIVA SECONDARIA**

DIRETTIVA 2013/36/UE	NORMATIVA SECONDARIA
<b>TITOLO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</b>	
<b>TITOLO II AUTORITÀ COMPETENTI</b>	
Articoli da 1 a 7	<u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013</u> <i>Disposizioni di Vigilanza per le banche, Disposizioni introduttive</i>
<b>TITOLO III CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI</b>	
<b>CAPO 1 Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi</b>	
Articoli da 8 a 21	<u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013</u> <i>Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1 "Autorizzazione all'attività bancaria"</i> <u>Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo III, Capitolo 2, Sezione II, par. 2 "Prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in paesi extracomunitari" e par. 3 "Succursali in paesi extracomunitari"</u>
<b>CAPO 2 Partecipazione qualificata in un ente creditizio</b>	
Articoli da 22 a 27	<u>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, n. 675/2011 in materia di disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento</u> <u>Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 144/1998</u> <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante (in quanto compatibile con il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato)</i> <u>Comunicazione della Banca d'Italia del 12 maggio 2009 "Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento</u> <u>Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo II, Capitolo 1, per</u>

le parti non abrogate dalla Comunicazione del 12 maggio 2009

**TITOLO IV**  
**Capitale iniziale delle imprese di investimento**

Articoli da 28 a 32

Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 in materia di *capitale minimo e operatività all'estero delle SIM nonché deposito e sub-deposito dei beni della clientela*

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

**CAPO 1**

**Principi generali**

**CAPO 2**

**Il diritto di stabilimento degli enti creditizi**

Articoli da 33 a 38

Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 *Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3, "Banche e società finanziarie e comunitarie in Italia", 5 "Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitarie", e 6 "Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane"*

**CAPO 3**

**Esercizio della libera prestazione di servizi**

Articolo 39

Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 *Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3 "Banche e società finanziarie e comunitarie in Italia", 5 "Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitarie", e 6 "Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane"*

**CAPO 4**

**Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante**

Articoli da 40 a 46

Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 *Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 3, "Banche e società finanziarie e comunitarie in Italia", 5 "Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitarie", e 6 "Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane"*

**TITOLO VI**  
**RELAZIONI CON PAESI TERZI**

Articoli 47 e 48

Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo III, Capitolo 2

**TITOLO VII**  
**VIGILANZA PRUDENZIALE**



<b>CAPO 1</b>	
<b>Principi di vigilanza prudenziale</b>	
<b>Sezione I</b>	
<b>Competenze e compiti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante</b>	
Articoli da 49 a 52	<p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche</u>, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 "Il processo di controllo prudenziale"</p> <p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 269/2008 Guida per l'attività di vigilanza</u>, Prima Parte, Sezione I "Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza"</p>
<b>CAPO 2</b>	
<b>Processi di revisione</b>	
<b>Sezione I</b>	
<b>Processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale</b>	
Articolo 73	<p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche</u>, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 "Il processo di controllo prudenziale"</p> <p><u>Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea</u></p>
<b>Sezione II</b>	
<b>Dispositivi, processi e meccanismi degli enti</b>	
Articolo 74	<p><u>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in qualità di Presidente del CICR n. 692/2004</u>, in tema di <i>Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni</i></p> <p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche</u>, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo societario" e Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione"</p> <p><u>Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 27 ottobre 2009</u> in materia di <i>organizzazione e procedure degli intermediari nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento</i></p>
Articolo 75	<p><u>Comunicazione della Banca d'Italia del 7 ottobre 2014 Sistemi di remunerazione - Raccolta di dati presso banche e SIM</u></p>
Articoli da 76 a 87	<p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006 Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche</u>, Titolo V, Capitolo 2 "Governo e gestione del rischio di liquidità" e Capitolo 7 "Il sistema dei controlli interni"</p> <p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche</u>, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 "Il processo di controllo</p>

	<p>prudenziale”</p> <p><u>Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea</u></p> <p><u>Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 27 ottobre 2009 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento</u></p>
Articolo 88	<p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 “Governo societario”</u></p> <p><u>Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 27 ottobre 2009 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento</u></p>
Articolo 89	<p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 “Informativa al pubblico Stato per Stato (country by country reporting)”</u></p>
Articolo 91	<p><u>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del CICR, n. 1419/2004 in materia di organizzazione e governo societario</u></p> <p><u>Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 161/1998 Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione</u></p> <p><u>Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 27 ottobre 2009 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento</u></p> <p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 “Governo societario”</u></p>
Articoli da 92 a 94	<p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”</u></p> <p><u>Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 27 ottobre 2009 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento</u></p>
Articolo 95	<p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 “Governo societario” e Capitolo 2 “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”, Sez. II</u></p>
Articolo 96	<p><u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013</u></p>



	<i>Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo societario", Sez. VII, e Capitolo 2 "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione", Sez. IV</i>
<b>Sezione III</b> <b>Processo di revisione e valutazione prudenziale</b>	
Articoli da 97 a 101	<u>Circolare della Banca d'Italia n. 269/2008 Guida per l'attività di vigilanza, Parte Prima, Sezione I "Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza" e Sezione III "Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari", Parte Seconda "Procedure per l'attività di controllo a distanza" e Parte Terza "Procedure per l'attività ispettiva"</u> <u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 "Il processo di controllo prudenziale"</u> <u>Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea</u>
<b>Sezione IV</b> <b>Misure e poteri di vigilanza</b>	
Articoli da 102 a 107	<u>Circolare della Banca d'Italia n. 269/2008 Guida per l'attività di vigilanza, Parte Prima, Sezione I "Obiettivi, metodi e processo valutativo dell'attività di vigilanza" e Sezione III "Schemi di analisi per la valutazione degli intermediari", Parte Seconda "Procedure per l'attività di controllo a distanza" e Parte Terza "Procedure per l'attività ispettiva"</u>
<b>Sezione V</b> <b>Livello di applicazione</b>	
Articoli da 108 a 110	<u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Disposizioni introduttive; Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 "Il processo di controllo prudenziale"</u> <u>Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea</u>
<b>CAPO 3</b> <b>VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA</b>	
<b>Sezione I</b> <b>Principi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata</b>	
Articoli da 111 a 118	<u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Disposizioni introduttive "Ambito di applicazione" e Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, "Gruppi bancari"</u>



	<u>Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea</u>
<b>Sezione II</b> <b>Società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista, società di partecipazione mista</b>	
Articoli da 119 a 127	<u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Disposizioni introduttive "Ambito di applicazione" e Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, "Gruppi bancari"</u> <u>Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea</u>
<b>CAPO 4</b> <b>RISERVE DI CAPITALE</b>	
<b>Sezione I</b> <b>Riserve</b>	
Articoli da 128 a 134	<u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1 "Riserve di capitale"</u> <u>Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea</u>
<b>Sezione II</b> <b>Fissazione e calcolo della riserva di capitale anticiclica</b>	
Articoli da 136 a 140	<u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1 "Riserve di capitale"</u> <u>Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea</u>
<b>Sezione III</b> <b>Misure di conservazione di capitale</b>	
Articoli 141 e 142	<u>Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1 "Riserve di capitale"</u> <u>Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea</u>
<b>TITOLO VIII</b> <b>INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</b>	
Articoli 143 e 144	Cfr. disposizioni dello schema di decreto attuativo, nonché sito <i>web</i> della Banca d'Italia: <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/applicazione-regolamentazione/raccordi/index.html">https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/applicazione-regolamentazione/raccordi/index.html</a>



**TITOLO XI**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO 1**

**Disposizioni transitorie sulla vigilanza sugli enti che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi**

Articoli da 151 a 159

Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013  
Disposizioni di Vigilanza per le banche, Parte Prima, Titolo I, Capitoli 3 "Banche e società finanziarie e comunitarie in Italia", 5 "Succursali di banche e società finanziarie italiane in Stati comunitarie", e 6 "Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari delle banche e delle società finanziarie italiane"

**CAPO 2**

**Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale**

Articolo 160

Provvedimento della Banca d'Italia relativo all'emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per le banche» (Bollettino di Vigilanza n. 12, Dicembre 2013)  
Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014 *SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea*

